



CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE  
PIEMONTE *Agency for Investments, Export and Tourism*

Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO  
**aspetti fiscali e doganali**

Camera Commercio di Cuneo

Alba, 4 dicembre 2019

A cura di Stefano Garelli

# VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

## **aspetti fiscali e doganali**

### **Argomenti:**

- Nuova edizione di “Vendere vino e altre bevande alcoliche in Italia e all'estero – aspetti fiscali e doganali”
- Vendita presso la cantina / punto vendita nei confronti di consumatori finali italiani;
- Vendita presso la cantina / punto vendita nei confronti di consumatori finali esteri:
  - Clienti di altri Paesi Ue
  - Clienti extra Ue
- Vendita a distanza (tramite internet) nei confronti di consumatori finali:
  - Clienti italiani
  - Clienti di altri Paesi Ue (normativa attuale e nuova normativa a partire dal 1° gennaio 2021)
  - Clienti di Paesi extra Ue
- Vendita a operatori economici di altri Paesi Ue: nuove prove di cessione intracomunitaria a partire dal 1° gennaio 2020
- APPENDICE: aspetti specifici

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO  
**aspetti fiscali e doganali**

NUOVA EDIZIONE DI “VENDERE VINO E ALTRE  
BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO –  
ASPETTI FISCALI E DOGANALI”

# NUOVA EDIZIONE

## VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ASPETTI FISCALI E DOGANALI



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Cerca nel sito

CERCA

Login  
Registrati



[Home](#) > [Guida - Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero - Aspetti fiscali e doganali](#)

Guida - "Mettersi in proprio: scegliere tra  
impresa e lavoro autonomo" >

Guida - "Mettersi in proprio: il progetto  
imprenditoriale" >

Guida - "Mettersi in proprio: lo sviluppo del  
progetto imprenditoriale" >

Guida - ABC dell'import export >

Guida - Finanziamenti europei per le  
imprese >

Guida - Imprese ed e-commerce:  
marketing, aspetti legali e fiscali >

Guida - L'etichettatura dei prodotti  
alimentari >

**Guida - Vendere vino e bevande alcoliche  
in Italia e all'estero - Aspetti fiscali e  
doganali** ✓

1 - Principi base per il commercio delle  
bevande alcoliche in Italia e all'estero >

### Guida - Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero - Aspetti fiscali e doganali



Per ulteriori informazioni sulla guida contattare:

#### ALPS ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Imprese della provincia di Torino: Camera di commercio di Torino, tel. 011 571 6342 / 6341, e-mail [alps-europa@to.camcom.it](mailto:alps-europa@to.camcom.it).

Imprese delle altre province piemontesi: Sportello Europa Unioncamere Piemonte, tel. 011 571 6191, e-mail [alps-europa@pie.camcom.it](mailto:alps-europa@pie.camcom.it).

## NUOVA EDIZIONE

# VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ASPETTI FISCALI E DOGANALI

### Contenuto:

#### 1 - Principi base per il commercio delle bevande alcoliche in Italia e all'estero

- classificazione delle bevande alcoliche (ai fini doganali e ai fini accise)
- nozioni in tema di accise (codice d'accisa, deposito fiscale, destinatario registrato, etc.);
- circolazione delle bevande alcoliche (in Italia, verso Paesi Ue, verso Paesi extra UE);
- aspetti generali delle cessioni all'esportazione e delle cessioni intracomunitarie

#### 2 - Vendita di bevande alcoliche in Italia

- Vendita di bevande alcoliche presso la cantina nei confronti di **consumatori finali** italiani, di altri Paesi Ue e di Paesi extra Ue (procedura OTELLO 2.0);
- Vendita di bevande alcoliche nei confronti di operatori economici italiani;

## NUOVA EDIZIONE

### VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

#### ASPETTI FISCALI E DOGANALI

- **3 - Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di altro Paese Ue con invio all'estero**
  - Vendita di vino (piccoli produttori e operatori dotati di deposito fiscale);
  - Vendita di birra (depositi con birra in regime sospensivo, depositi con birra ad accisa assoluta);
  - Vendita di prodotti intermedi e di bevande spiritose;
  - Vendita di bevande alcoliche da parte di enoteche e di supermercati (procedura DAS);
- **4 - Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di Paesi extra Ue con invio all'estero**

(articolato come punto 3)
- **5 - Vendita on line di bevande alcoliche a consumatori finali (on line)**

([rinvio alla pubblicazione on line "Imprese e e-commerce"](#)): in tale pubblicazione vengono esaminate le regole attuali e quelle applicabili dal 1° gennaio 2021, per la vendita on line di entrambe le tipologie dei prodotti fisici:

  - prodotti diversi da quelli sottoposti ad accisa;
  - prodotti sottoposti ad accisa.

## NUOVA EDIZIONE

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

### ASPETTI FISCALI E DOGANALI

- **6 - Campionature gratuite** (invio in altri Paesi Ue e in Paesi extra Ue)
- **7 - Partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni all'estero** (fiere in altri Paesi Ue e in Paesi extra Ue)
- **8 - Invio a magazzino di consegna all'estero** (magazzini in altri Paesi Ue e in Paesi extra Ue)
- **9 - Importazione e acquisto intracomunitario di bevande alcoliche** (importazioni al seguito di consumatori finali, importazione da parte di operatori economici)

## **NUOVA EDIZIONE**

### **VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

#### **ASPETTI FISCALI E DOGANALI**

#### **10 - Schede di approfondimento**

Il presente capitolo è dedicato all'approfondimento di alcune tematiche più specifiche, sempre inerenti la vendita del vino e delle bevande alcoliche in Italia e all'estero.

[10.1 - Telematizzazione accise e e-AD](#)

[10.2 - Piccoli produttori di vino: modello MVV](#)

[10.3 - Impresa agricola e bevande alcoliche](#)

[10.4 - Origine non preferenziale \(o comune\) e origine preferenziale delle bevande alcoliche](#)

[10.5 - Vendita di bevande alcoliche destinate a provvista di bordo di navi e aeromobili](#)

[10.6 - Vendita di bevande alcoliche su aeromobili, navi e treni e relativi approvvigionamenti](#)

[10.7 - Vendita di bevande alcoliche nei duty free shop e relativi approvvigionamenti](#)

[10.8 - Vendita di bevande alcoliche ad organismi internazionali](#)

[10.9 - Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano](#)

[10.10 - Operazioni di triangolazione](#)

[10.11 - Invio di bevande alcoliche all'estero in base a contratti di call off stock](#)

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO  
**aspetti fiscali e doganali**

VENDITA PRESSO LA CANTINA /  
PUNTO VENDITA NEI CONFRONTI DI  
CONSUMATORI FINALI **ITALIANI**

## VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

### **Vendita a consumatori finali italiani**

## **VENDITA DI VINO A CONSUMATORI FINALI ITALIANI (PRESSO LA CANTINA)**

### **Ai fini Iva:**

- **esonero dall'obbligo di emettere fattura**, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972);
- Riguardo agli **altri adempimenti Iva**, questi dipendono dal regime IVA del venditore del vino:
  - **Impresa (agricola o commerciale) in regime ordinario Iva;**
  - **Impresa agricola in regime speciale Iva;**

# VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

## Vendita a consumatori finali italiani

### IMPRESA IN REGIME ORDINARIO IVA

Se la cessione è posta in essere da **produttori in regime Iva ordinario** o da **commercianti**:

- se nel 2018 hanno superato la soglia di 400.000 di volume d'affari (1), a partire dal 1° luglio 2019, in capo agli stessi è sorto l'obbligo della **memorizzazione** e della **trasmissione in via telematica allo SDI dei dati dei corrispettivi** giornalieri e dell'emissione di un apposito documento commerciale;
- in caso di mancato raggiungimento della soglia l'obbligo decorre **dal 1° gennaio 2020**; in tale ultima evenienza, fino al 31 dicembre 2019, resta fermo l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o DDT integrato con ammontare del corrispettivo;

Nota (1): L'articolo 3, comma 2, del Dpr n. 696/1996, afferma che:

“2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non é obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione **sia emessa la fattura** di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”. Deve evidentemente trattarsi **di fattura elettronica**.

Nota (2): Risoluzione n. 47/E dell'8 maggio 2019

VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

**Vendita a consumatori finali italiani**

## **IMPRESA IN REGIME SPECIALE IVA**

Se la cessione è posta in essere da **produttori agricoli in regime Iva speciale** (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972):

- esonero da scontrino fiscale / ricevuta fiscale (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
- annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi.

# VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

## Vendita a consumatori finali italiani

### MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA ENTRATE

#### Decreto MEF del 10 maggio 2019 (sintesi)

#### Articolo 1 – Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

**COMMA 1. In fase di prima applicazione** l'obbligo in argomento NON si applica:

a) alle operazioni già attualmente esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr. n. 696/1996;

(....)

c) **Fino al 31 dicembre 2019**: alle operazioni collegate o connesse a quelle di cui alle lettere a) e b), nonché alle operazioni di cui all'articolo 22 del Dpr n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione di cui all'articolo 21 del medesimo Dpr n. 633/1972. **Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiore all'1% del volume d'affari dell'anno 2018;**

VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

**Vendita a consumatori finali italiani**

**normativa di riferimento**

**Articolo 22 del Dpr n. 633/1972 - Commercio al minuto ed attività assimilate.**

**L'emissione della fattura** non é obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le **cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico**, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; (...).

## VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

### **Vendita a consumatori finali italiani** **normativa di riferimento**

#### **Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996 n. 696**

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

**Articolo 2** - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione.

**1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione** di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni

(...)

c) le **cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale** previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; (....)”.

VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

**Vendita a consumatori finali italiani**

**commenti**

**Dpr n. 696/1996**

**Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione.**

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

(....)

d) le cessioni di beni risultanti dal **documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo**, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **se integrato nell'ammontare dei corrispettivi**;

# VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

## Vendita a consumatori finali italiani

### Ai fini accise:

Esonero da DAS (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995) e da altro documento di accompagnamento.

### Ai fini tutela agricola:

- **Trasporto eseguito dal venditore:** esonero da documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 10 litri (1), etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 100 litri; ad esempio, 133 bottiglie da 0,75 litri – **11 cartoni da 12 bottiglie**;
- **Trasporto eseguito dal consumatore finale (vino contenuto in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri):** esonero da documento di accompagnamento sino a 30 litri (a tale quantitativo è possibile aggiungere i 100 litri di cui al punto precedente); ad esempio, 1 damigianetta da 26 litri + 100 litri di cui al punto precedente

Al supero dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la circolazione nazionale.

Nel caso di vendita di **vino sfuso** occorre la documentazione per la circolazione nazionale.

**Nota ( 1) Il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 ha aumentato tale quantitativo a 10 litri.**

## VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

### **Vendita a consumatori finali italiani**

#### **normativa di riferimento**

**L'articolo 30 del D.Lgs. N. 504/1995** afferma che:

“1. L'alcole, le bevande alcoliche .... assoggettati ad accisa ... devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. (\*)

2. **Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:**

- a) Ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ....., muniti di contrassegno fiscale;
- b) La birra, **il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra**, se non destinate, queste ultime, a distillerie; (...).”

(\*) DAS – Documento Accompagnamento Semplificato

# VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

## Vendita a consumatori finali italiani



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



ricerca avanzata

Ministero Notizie Politiche europee Politiche nazionali Controlli Qualità Ricerca Servizi OpenData Agrometeorologia

Tracciabilità ed Etichettatura

Vini DOP e IGP



Prodotti DOP, IGP e STG



Bevande spiritose IG



Prodotti vitivinicoli aromatizzati IG

Piano Made in Italy 2016

## Circolare esplicativa DM 2 luglio 2013 "Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli"

[Circolare esplicativa prot. n. 11289 del 26/07/2013 \(111.96 KB\)](#)

[All. 1 - DM 2 luglio 2013 prot. n. 7490 \(1.83 MB\)](#)

[All. 2 - Illustrazione casi specifici \(4.1.89 KB\)](#)

[All. 3 - Quadro sinottico documenti vino \(104.48 KB\)](#)

[Schema di documento di accompagnamento \(vers. Pdf\) \(32.42 KB\)](#)

[Schema di documento di accompagnamento \(vers. Word\) \(73.68 KB\)](#)

### PROSPETTO 6 - ESENZIONI (art. 25 del regolamento)

mosto parzialmente fermentato e vino contenuti in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri	il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri - questa esenzione si aggiunge a quella del rigo successivo: ad esempio, un privato può trasportare in esenzione del documento sia 100 litri di vino confezionato sia anche 30 litri di vino contenuto in una damigiana, anche non etichettata né munita di dispositivo di chiusura a perdere;
prodotti confezionati	il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera: — 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, — 100 litri per tutti gli altri prodotti

VENDITA IN ITALIA PRESSO IL PUNTO VENDITA

**vendita a consumatori finali italiani**

## **VENDITA AL DETTAGLIO DI BIRRA E LIQUORI MUNITI DI CONTRASSEGNO:**

### **Ai fini Iva:**

- Come vendita di vino presso cantina (per il caso di regime ordinario Iva)

### **Ai fini accise:**

- **Esonero da emissione DAS** (articolo 30 del D.Lgs. n. 504/1995;
- Possibile emissione DDT

# VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

## Vendita a consumatori finali italiani



L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

domenica 10 novembre 2019



FISCO E PATRIMONIO

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

SOCIETÀ E BILANCIO

ALTRE TEMATICHE

ACCEDI A TUTTI I CONTENUTI DI EVOLUTION INTEGRATI CON EUROCONFERENCE NEWS

[HOME](#) / [AGEVOLAZIONI](#) / [VENDITA DIRETTA DA PARTE DELL'AGRICOLTORE: LE NOVITÀ](#)

25 Gennaio 2019

## Vendita diretta da parte dell'agricoltore: le novità

di Luigi Scappini

📄 Scarica in PDF

## VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

### **Vendita a consumatori finali italiani**

Il Legislatore, con la **Legge di Bilancio** per il **2019** è intervenuto sull'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) **ampliando** il raggio di **azione** concesso agli imprenditori agricoli per **vendere, in deroga** alle ordinarie regole amministrative del commercio, in zona agricola.

Come noto, a partire dalla riforma del 2001, attuata con la **L. 57/2001** e i connessi decreti legislativi, è stata **introdotta** una figura moderna di **imprenditore agricolo** che, tra le varie **attività** cui si può dedicare, contempla anche veri e propri **atti di commercio**, quali la **valorizzazione** e **commercializzazione** di **prodotti agricoli, a condizione**, tuttavia, che gli stessi **provengano** in misura **prevalentemente** dall'**attività agricola** esercitata, sia essa la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali o la selvicoltura.

In tale contesto innovativo si innesta anche la previsione di cui all'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) che va a **riformare** quanto precedentemente disciplinato con la **L. 59/1963** che, nella realtà, non vietava la vendita ai produttori agricoli, ma la limitava ai propri prodotti, per i quali, tuttavia, non era necessario munirsi della licenza prevista dall'allora R.D.L. 2174/1926. Se è vero che la disciplina non richiedeva la licenza, era comunque necessario, ai sensi dell'[articolo 3](#), presentare la **domanda di autorizzazione** ai sindaci dei Comuni presso i quali si intendeva procedere alla vendita.

## VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

### Vendita a consumatori finali italiani

L'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) è **innovativo** innanzitutto per il fatto che, in ossequio a un concetto di dinamismo imprenditoriale, estende la **vendita** dei prodotti agricoli **non solo** alla forma **stanziale** della sede aziendale, **ma** anche alla forma **itinerante**, non itinerante su aree pubbliche, in **locali aperti al pubblico**, su **aree pubbliche** mediante utilizzo di un posteggio e, da ultimo, in modalità **e-commerce**.

L'altra novità è data dall'**oggetto** della vendita che **non è più** limitato ai **propri prodotti** **ma**, come evidenziato dal comma 5, può concernere **prodotti derivati** e quindi ottenuti per effetto di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli propri, prodotti derivanti dalla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli **provenienti dal proprio fondo**, prodotti agricoli **acquistati da altri produttori agricoli** e appartenenti allo **stesso settore merceologico**, seppur **in misura non prevalente** e prodotti agricoli acquistati da altri soggetti non produttori agricoli seppur in misura non prevalente (cfr. **risoluzioni Mise 81039/2016 e 169670/2017**).

L'[articolo 4](#), tuttavia, **limitava la possibilità di cedere prodotti attinenti al proprio settore merceologico**; per fare un esempio, fermo restando la possibilità per un allevatore di maiali di vendere nel proprio punto aziendale dedicato non solo salami, ma anche vino, le regole derogatorie si potevano applicare solo per i **prodotti strettamente attinenti all'attività svolta**.

## VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

### Vendita a consumatori finali italiani

Tale quadro viene modificato dall'[articolo 1, comma 700, L. 145/2018](#) che introduce il nuovo **comma 1-bis** nell'[articolo 4](#), prevedendo che i produttori agricoli singoli e associati, *“possono altresì **vendere direttamente al dettaglio** in tutto il territorio della Repubblica i **prodotti agricoli e alimentari**, appartenenti ad **uno o più comparti agronomici diversi** da quelli dei prodotti della propria azienda, **purché direttamente acquistati** da altri **imprenditori agricoli**. Il **fatturato** derivante dalla vendita dei **prodotti** provenienti dalle **rispettive aziende** deve essere **prevalente** rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”*.

Ecco che allora quanto sopra detto viene meno e l'allevatore di maiali potrà vendere il vino, le marmellate, il formaggio, la frutta e la verdura, in abbinamento alle proprie carni e insaccati a condizione che:

- l'acquisto avvenga **direttamente da altri imprenditori agricoli** e
- **non venga snaturata l'origine del proprio reddito** e quindi la **prevalenza**
- del fatturato proveniente dalla vendita sia originata dai propri prodotti.

## VENDITA IN ITALIA PRESSO LA CANTINA

### **Vendita a consumatori finali italiani**

Una **norma dirompente** che, tuttavia, merita alcuni urgenti chiarimenti in relazione alle modalità con le quali l'imprenditore potrà dimostrare la **provenienza "agricola"**, fermo restando le possibili difficoltà per i soggetti preposti alle verifiche di comprendere quando il prodotto sia il frutto del lavoro di un imprenditore agricolo ex [articolo 2135 cod. civ.](#).

Si ricorda che, con la **L. 205/2017** (Legge di bilancio per il 2018), era stato allargata la vendita anche alla **"somministrazione non assistita"** e al cd. **"street food"** agricolo (cfr. **risoluzione Mise 56196/2018**).

Infine, si sottolinea che il regime testé descritto è **applicabile** nei **limiti** di fatturato pari a **160.000,00 euro** per gli **imprenditori individuali** e **4 milioni di euro** per quelli **associati**.

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali italiani

### commenti

<http://www.ascoliconfagricoltura.it/vendita-diretta-dei-prodotti-aziendali/>

#### **Vendita diretta dei prodotti aziendali**

Pubblicato il 25 ottobre 2013 alle 7:48.

E' prerogativa dell'imprenditore agricolo la possibilità di esercitare la vendita diretta dei prodotti aziendali in forma itinerante decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Dal 21 agosto 2013, con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 98/2013 del Dl. N. 69/2013, le previgenti disposizioni sono state chiarite ed integrate con la possibilità di esercitare, senza alcuna preventiva comunicazione al Comune, la vendita al dettaglio su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola nonché la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o di promozione dei prodotti agricoli tipici o locali.

Riguardo alle **vendite mediante internet**, esse potranno essere iniziate inviando al Comune la comunicazione del luogo ove ha sede l'azienda di produzione contemporaneamente alla prima cessione.

Altra precisazione inserita nella nuova norma, chiarisce che nell'ambito della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, purché di facile consumazione (frutta, salumi affettati), utilizzando i locali e gli arredi (tavoli, mensole, sedie, ecc.) che sono nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, nel rispetto delle prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.

Potranno essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso. E' consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita. Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito e di raccolta ordinazioni di consumazione in quanto si configurerebbe altrimenti una attività di "somministrazione assistita".

## VENDITA IN ITALIA

### Vendita a consumatori finali italiani

#### commenti

<http://www.ascoliconfagricoltura.it/vendita-diretta-dei-prodotti-aziendali/>

Cosa importante, inoltre, il comma 8 ter, recentemente aggiunto all'art. 4 del Dlgs n. 228/2001, prevede che l'attività di vendita diretta non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Il permesso alla vendita al minuto deve riguardare i **prodotti agricoli ottenuti sul fondo** e altri **prodotti agricoli acquistati presso terzi** in misura, si ricorda, non prevalente entro il limite di 160mila euro per le imprese individuali e di quattro milioni di euro per le società.

In presenza di rivendita di prodotti agricoli acquistati da terzi, comunque, bisogna fare molta attenzione. **Pur non sussistendo l'obbligo della autorizzazione amministrativa, l'attività di commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi rappresenta ai fini fiscali un'attività di natura commerciale. L'impresa agricola in regime speciale, per i prodotti agricoli acquistati da terzi e commercializzati, deve tenere una contabilità separata.** Se l'attività agricola è in regime normale IVA su opzione, occorre tenere una contabilità sezionale ai fini delle imposte dirette.

## VENDITA IN ITALIA

### **Vendita a consumatori finali italiani** **commenti**

<http://www.ascoliconfagricoltura.it/vendita-diretta-dei-prodotti-aziendali/>

L'IVA relativa all'attività commerciale è dovuta nei modi ordinari e l'impresa agricola per tale attività deve determinare il reddito in base alla differenza tra costi e ricavi.

**Per la vendita al minuto, l'impresa agricola è obbligata ad emettere scontrino fiscale se ha optato per il regime normale, mentre è esonerata se adotta il regime speciale. L'obbligo rimane solo per i prodotti acquistati da terzi e commercializzati.**

L'impresa agricola che esercita l'attività di vendita al minuto nei confronti dei consumatori finali deve attivare il **registro dei corrispettivi** in cui annotare gli incassi giornalieri. Le cessioni al minuto (\*) possono essere certificate in alternativa allo scontrino fiscale (registratore di cassa) con fattura o ricevuta fiscale.

Nota (\*): Nel caso di impresa agricola in regime normale o di impresa agricola in regime speciale che cede prodotti acquistati presso terzi.

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO  
**aspetti fiscali e doganali**

VENDITA PRESSO LA CANTINA /  
PUNTO VENDITA NEI CONFRONTI DI  
CONSUMATORI FINALI **ESTERI**

## VENDITA PRESSO LA CANTINA / PUNTO VENDITA NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI ESTERI

Nella presente sezione vengono esaminati gli aspetti fiscali della **vendita di vino e di altre bevande alcoliche** presso la cantina / punto vendita **nei confronti di consumatori finali:**

- Clienti (turisti) di altri Paesi UE
- Clienti (turisti) di Paesi extra Ue

## VENDITA IN ITALIA

### Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

### Direttiva comunitaria accise

## VENDITA BEVANDE ALCOLICHE A TURISTI DI ALTRO PAESE UE

- **IVA:** Applicazione dell'**Iva italiana** (come vendita nei confronti di clienti consumatori finali italiani);
- **ACCISA:**
  - **REGOLA BASE:** la fornitura deve essere assoggettata all'**accisa del Paese di destino** (con possibile restituzione dell'eventuale accisa italiana applicata): **espletamento delle relative procedure (MVV o e-AD o DAS)**;
  - **DEROGA ALLA REGOLA BASE:** Se vengono soddisfatte condizioni previste dall'articolo 32 della Direttiva 2008/118/CE e dall'articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995: **applicazione dell'accisa italiana**. Per il vino soluzione vantaggiosa per il cliente.

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Direttiva comunitaria accise

### VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

**REGOLA BASE: L'accisa deve essere pagata nel Paese di consumo.**

**DEROGA: Articolo 32 direttiva 2008/118/CE:**

1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa **acquistati da un privato per uso personale** e **trasportati dal medesimo** da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.
2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'**uso personale di un privato**, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
  - a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;
  - b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;
  - c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
  - d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
  - e) **quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.**

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

b) bevande alcoliche:

- bevande spiritose (1): 10 litri,
- prodotti intermedi (2): 20 litri,
- vino: 90 litri (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante),
- birra: 110 litri.

Note:

- (1) Ad esempio, acqueviti e liquori
- (2) Ad esempio, vini aromatizzati e vini liquorosi

## VENDITA IN ITALIA

### **Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue**

**Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05**

#### **Causa C-5/05 - Staatssecretaris van Financiën contro B.F. Joustra**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Vino — Artt. 7-10 — **Determinazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili** — **Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati** — **Spedizione in un altro Stato membro da parte di un'impresa di trasporti** — **Regime applicabile nello Stato membro di destinazione**»

Conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 1° dicembre 2005

#### **Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006**

*Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/12 — Prodotti soggetti ad accisa — Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l'accisa (Direttiva del Consiglio 92/12, artt. 7, 8 e 22, n. 3).*

## VENDITA IN ITALIA

### Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05

#### Massime della sentenza

La direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, dev'essere interpretata nel senso che nel caso in cui un privato, che non agisca a titolo professionale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il proprio fabbisogno personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in tale Stato membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro, per proprio conto, da un'impresa di trasporti stabilita in questo stesso secondo Stato, trova applicazione l'art. 7 della direttiva e non il successivo art. 8, con la conseguenza che le accise vengono parimenti rimosse in quest'ultimo Stato.

## VENDITA IN ITALIA

### **Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue**

**Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05**

Infatti, ai fini dell'applicazione della direttiva 92/12, i prodotti non detenuti a fini personali e che dunque non rientrano nell'ambito dell'art. 8 della direttiva devono essere necessariamente considerati detenuti a fini commerciali e, per questa ragione, rientrare nell'ambito dell'art. 7 della medesima. **Orbene, l'applicazione del menzionato art. 8 esige che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati personalmente dal privato che li abbia acquistati.** A termini dell'art. 7, n. 6, della direttiva medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate conformemente alle disposizioni dell'art. 22, n. 3, della direttiva stessa.

**NB:**

**L'articolo 7 della Direttiva 92/12/CE** riguardava i movimenti a scopo commerciale.

**L'articolo 8, stessa Direttiva**, affermava che:

**“Articolo 8**

Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.”.

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue Normativa italiana

### Articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995

SITUAZIONE: consumatore italiano che acquista i prodotti in altro Paese Ue.

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
  - a) bevande spiritose, 10 litri;
  - b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
  - c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
  - d) birra, 110 litri.

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

3. **Al fine della determinazione dell'uso proprio** di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. **I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti** nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10 (1).

NOTA BENE (1): in tale ultimo caso, deve essere espletata l'ordinaria procedura per la circolazione dei prodotti già assoggettati ad accisa (**DAS e pagamento dell'accisa nel Paese di consumo: Italia**).

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

### Commento

**L'articolo 11 del D.Lgs n. 504/1995, come in precedenza affermato,** prende in considerazione il caso del consumatore finale italiano che si reca in altro Paese Ue e acquista bevande alcoliche in tale Paese, nel rispetto dei limiti previsti, trasportandole con il proprio mezzo in Italia.

**L'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210** consente di affermare che quanto previsto dall'articolo 11 sopra citato vale anche nella situazione opposta in cui l'acquisto viene effettuato in Italia da parte di un consumatore finale di altro Paese Ue.

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Nel libro di S. Meneghini e Bruno Fabbri, “Qualità e tracciabilità della filiera dei vini a denominazione”, Franco Angeli Editore, 2013, p. 238, la Dott.ssa **Gianna Pratesi**, Dirigente della Dogana di Firenze, ha affermato che:

“... qualora un privato, recatosi personalmente nello Stato membro diverso da quello di residenza, acquisti e, impossibilitato a effettuare il trasporto del prodotto, organizzi la spedizione come se vi provvedesse egli stesso, il carattere personale dell’operazione resta ben verificabile”.

NB: Si tratta sicuramente di una opinione autorevole; tuttavia, sul piano pratico, è consigliabile adottare la soluzione più rigorosa prevista dalla Sentenza della Corte di Giustizia Ue: **trasporto eseguito personalmente dall’acquirente**.

Nel **caso di mezzi di trasporto collettivi** (ad esempio: autobus), è da ritenere che il quantitativo sia riferibile al singolo passeggero adulto.

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

### Sito Agenzia delle Dogane: FAQ

*Trasporto di prodotti alcolici (vino, birra, . . . ) al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell'U.E.*

**Quesito – Sono in procinto di rientrare in Italia da un altro Paese dell'Unione Europea: posso portare con me delle bottiglie di prodotti alcolici?**

**Risposta –** L'articolo 11 del Testo Unico delle Accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che, per taluni prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati. Al comma 2 del citato articolo, inoltre, sono specificati i limiti quantitativi entro i quali si configura l'uso proprio: **tali limiti sono riferibili a ciascun viaggiatore che, effettuato l'acquisto per uso proprio a titolo di privato consumatore, è in possesso della documentazione commerciale comprovante l'acquisto effettuato e trasporta tali beni al proprio seguito.**

Per informazioni al riguardo, potrà farsi riferimento alla "[Carta doganale del viaggiatore - pdf](#)", disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it)) dal percorso: DOGANE => IL CITTADINO.



## Achat d'alcool par un particulier au sein de l'Union européenne



### Les quantités d'alcool qui peuvent être transportées et rapportées en France, à l'occasion d'un déplacement dans un pays de l'UE, supportent les accises dans l'État membre où ils sont achetés, dès lors qu'ils sont destinés à un usage personnel.

Vous êtes un particulier et vous souhaitez connaître les quantités d'alcool qui peuvent être transportées et rapportées en France, à l'occasion d'un déplacement dans un pays de l'Union européenne (UE).

Lorsque vous achetez des alcools et boissons alcoolisées en tant que particulier dans un autre État membre **pour vos besoins propres et si vous les transportez vous-mêmes**, vous payez les droits d'accises dans le pays d'achat, au taux en vigueur dans celui-ci.



Toutefois, les droits de consommation et les taxes sont exigibles en France, lorsqu'il apparaît qu'à la lumière de différents critères fixés par la réglementation communautaire (quantités notamment), votre achat revêt un caractère commercial (n'est pas pour un usage personnel).

Ces quantités d'alcool, de vin ou de bières, **qui sont appréciés par personne**, sont repris dans le tableau ci-dessous, et constituent des niveaux indicatifs.

		niveaux indicatifs de quantité
Boissons spiritueuses (whisky, gin, vodka, etc.)		10 litres
Produits intermédiaires (vermouths, portos, madère, etc.)		20 litres
Vins		90 litres (dont 60 litres de vins mousseux)
Bières		110 litres

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Tutti i 28 Paesi UE hanno introdotto nel loro ordinamento le **soglie di cui all'articolo 32** della Direttiva 2008/118/CE.

Nel **caso di supero delle soglie quantitative o di trasporto NON con i mezzi del consumatore finale**, scatta la **presunzione che i prodotti siano stati acquistati per scopo commerciale**.

In tale evenienza (supero delle soglie quantitative o trasporto NON con i mezzi del consumatore finale) per l'impresa italiana, titolare di deposito fiscale o per il piccolo produttore, come già in precedenza affermato, è necessario espletare la procedura prevista per la spedizione di prodotti in regime sospensivo (appoggiando l'arrivo all'estero presso un deposito fiscale / destinatario registrato)

# VENDITA IN ITALIA

## Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

### RIEPILOGO

Nel caso di vendita in Italia, nei limiti previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995, a consumatori finali di altro Paese Ue che trasportano il vino con il proprio mezzo di trasporto valgono le seguenti regole.

#### Ai fini Iva:

- valgono le stesse regole esaminate con riferimento alla vendita posta in essere nei confronti di consumatori finali italiani;

#### Ai fini accise:

- Esonero da DAS (articolo 9, comma 2, del Decreto n. 210/1996) e da altro documento di accompagnamento.
- Sulla base di quanto previsto dalla risposta FAQ dell'Agenzia delle Dogane, riportata nelle precedenti slides, deve essere in possesso della **documentazione commerciale** che comprova l'acquisto.

## VENDITA IN ITALIA

### **Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue Dogane francesi**

Nella pubblicazione “**La vente de vin à l'étranger – Les fondamentaux**”, le Dogane francesi affermano che:

#### “LA FACTURATION ET LA CIRCULATION DES VINS

Par principe, les droits d'accises et la TVA ne sont pas dus en France pour les produits non consommés sur le territoire national, à l'exception des vins achetés par des touristes ressortissant d'autres Etats membres de l'UE et emportés par eux mêmes.

Le transport du vin nécessite la création, au départ de l'expédition, d'un document d'accompagnement établi par le détenteur réel de la marchandise, qu'il en soit ou non le propriétaire. **Une simple facture suffit pour les ventes directes aux particuliers qui transportent eux mêmes leur marchandises**”.

## VENDITA IN ITALIA

### Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

L'articolo 9, comma 2, del decreto n. 210/1996, afferma che:

**“2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assoluta l'emissione del DAS e' prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'art. 11 del testo unico.** Non é del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati.

## VENDITA IN ITALIA

### Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

#### RIEPILOGO

#### RIEPILOGO

Nel caso di vendita di vino e di altre bevande alcoliche a consumatori finali di altro Paese Ue, è possibile distinguere tra le seguenti situazioni:

- **Prima situazione (esaminata):** Vendita di vino e altre bevande alcoliche (entro le soglie previste) con trasporto eseguito con proprio mezzo di trasporto da parte del consumatore di altro Paese Ue : articolo 32 direttiva 2008/118/CE; **Iva e accisa italiana**;
- **Seconda situazione (accennata):** Vendita di vino e altre bevande alcoliche con trasporto organizzato dal consumatore finale estero (mediante vettore): NON rientra nell'ambito del citato articolo 32 della direttiva 2008/118/CE; sotto il profilo dell'Iva NON rientra nell'ambito della vendita a distanza; si tratta di "**acquisto a distanza**": **Iva italiana, accisa del Paese UE di destinazione**;
- **Terza situazione (da esaminare):** Vendita di vino e altre bevande alcoliche con trasporto organizzato dal venditore italiano (indipendentemente dal quantitativo): rientra nell'ambito della "**vendita a distanza**"; come meglio si esaminerà nella specifica sezione: **Iva e accisa del Paese UE di destinazione**.

## VENDITA IN ITALIA

### Vendita a consumatori finali di Paese Extra Ue

## VENDITA BEVANDE ALCOLICHE A TURISTI DI PAESE EXTRA UE

- **IVA:**

- se il turista acquista bevande alcoliche per un importo superiore a 154,94 euro (Iva compresa) e intende trasportare **nei suoi bagagli personali** i prodotti fuori del territorio Ue, egli può beneficiare delle disposizioni di cui **all'articolo 38-Quater del Dpr n. 633/1972;**
- In caso contrario, subisce l'Iva italiana

- **ACCISA:**

- In linea generale, tenuto conto della complessità della procedura di recupero dell'accisa, il prodotto viene trasportato all'estero ad accisa italiana assolta.

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972

**Articolo 38 quater - Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea.**

1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, **da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima**, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità **entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.

VENDITA A TURISTI EXTRA UE  
**articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972**  
**vendita “Tax free”**

L'articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 - **Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea, nel caso di vendita di importo superiore a 154,94 euro Iva compresa**, prevede la possibilità per il turista extra Ue, di evitare di pagare l'Iva italiana o di ottenerla a rimborso (da parte dello stesso venditore).

Il trattamento agevolato ai fini Iva, normalmente, viene attuato **su richiesta del consumatore finale estero.**

La **scelta circa la modalità operativa** da adottare, compete comunque al venditore italiano. Nel caso di adozione della soluzione del rimborso dell'Iva il turista estero deve fornire al venditore i **riferimenti bancari** per l'esecuzione del rimborso.

In caso di mancata richiesta di tale trattamento, viene applicata la procedura prevista per la vendita nei confronti di consumatori finali italiani.

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972

### vendita “Tax free”- condizioni applicative

#### Al fine di ottenere il beneficio Iva:

- i beni devono essere trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- **Sino al 31 agosto 2019**, l'esemplare della fattura consegnato al cessionario **doveva essere restituito al cedente**, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione, **recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente** (da apporre prima di ottenere il visto doganale), **vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità**.

**Le istruzioni** riguardo alla procedura e ai beni oggetto di tale operazione sono state date con:

- **Risoluzione del 11/04/1997 n. 58 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII**
- **Circolare del 10/06/1998 n. 145 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII**

VENDITA A TURISTI EXTRA UE  
**articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972**  
**beni ad uso personale o familiare**

Nella **Circolare del 10/06/1998 n. 145** viene affermato che:

“ In ordine, infine, al significato da attribuire all'espressione "**beni ..... ad uso personale e familiare**", si evidenzia che **le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell'accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (cfr. Ris. n. 58/E dell'11 aprile 1997), sono, in linea di massima, le seguenti:**

- abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico;
- articoli sportivi;
- oggetti di oreficeria e gioielleria;
- apparecchi radio-televisivi ed accessori;

VENDITA A TURISTI EXTRA UE  
**articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972**  
**beni ad uso personale o familiare**

- alimentari;
- giocattoli;
- computers ed accessori;
- strumenti ed accessori musicali;
- apparecchi di telefonia;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli;
- **prodotti alcolici e vitivinicoli.**

Peraltro, quale principio utile alla soluzione dei casi dubbi, si suggerisce di tenere conto della circostanza che i beni presentati in Dogana, per poter usufruire dell'agevolazione in questione, devono comunque essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale.”.

VENDITA A TURISTI EXTRA UE  
**articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972**  
**documentazione**

Aspetti normativi:

- **ai fini Iva**: articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972;
  - Prodotti da trasportarsi al seguito (nel proprio bagaglio personale)
  - **Vendita di importo comprensivo dell'Iva superiore a 154,94 euro**;
  - **Emissione fattura di vendita** (obbligatoria per l'ottenimento del beneficio)
  
- **ai fini accise (nel caso di vendita di vino e altre bevande alcoliche)**:
  - **se il consumatore finale esce da dogana italiana**: come vendita in Italia (per il **vino**: esonero da documento di trasporto sino a 100 litri confezionati, etc.);
  - **se il consumatore finale dovesse uscire da dogana di altro Paese Ue** (peraltro difficile da accertare in via preventiva): non è previsto quale documento di accompagnamento debba essere utilizzato.


In entrambi i casi, sul piano pratico, è da ritenere che, per il turista extra Ue, sia sufficiente il **possesso della fattura**.

**L'articolo 38 – quater del Dpr n. 633/1972** prevede due distinte ipotesi:

- Vendita con applicazione dell'Iva italiana e successiva restituzione della stessa;
- Vendita senza applicazione dell'Iva italiana.

VENDITA A TURISTI EXTRA UE  
**articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972**  
**Esempio: turista svizzero**

Merci per un valore superiore a 300 franchi,   
soggette all'IVA



Al rientro dall'estero o all'entrata in Svizzera possono essere importate merci in esenzione dall'IVA per un valore complessivo fino a 300 franchi (limite di franchigia secondo il valore), a condizione che siano destinate all'uso privato o come regali. Se vengono importate merci il cui valore supera 300 franchi, occorre versare l'IVA. Ciò riguarda anche **le derrate alimentari**, **i tabacchi manufatti**, **le bevande alcoliche**, gli animali domestici e i lavori di riparazione e manutenzione fatti eseguire all'estero sul proprio veicolo.

**Attenzione!** Se la **quantità in franchigia** di bevande alcoliche, tabacchi manufatti e alcune derrate alimentari è superata, in aggiunta va pagato il dazio. Per maggiori informazioni cliccare [qui](#).

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972

### Esempio: turista svizzero

Il Consiglio federale > DFF > AFD

Pagina iniziale Contatti Media Offerte d'impiego Mappa del sito DE FR IT EN

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Amministrazione federale delle dogane**

Q

Attualità	Temi	Informazioni per ditte	Informazioni per privati	Dichiarazione doganale	Documentazione	L'AFD
-----------	------	------------------------	--------------------------	------------------------	----------------	-------

Amministrazione federale delle dogane > Informazioni per privati > Viaggiare e acquistare, quantità ammesse in franchigia e limite di franchigia secondo il valore > Importazione in Svizzera > Quantità ammesse in franchigia: derrate alimentari, alcol e tabacco


[← Viaggiare e acquistare, quantità ammesse in franchigia e limite di franchigia secondo il valore](#)

## Quantità ammesse in franchigia: derrate alimentari, alcol e tabacco

**Importazione in Svizzera**

- Applicazione per le imposizioni QuickZoll
- Restituzione dell'IVA estera
- Merci per un valore fino a 300 franchi, in esenzione dall'IVA
- Merci per un valore superiore a 300 franchi, soggette all'IVA

**Quantità ammesse in franchigia:**



Le merci che i viaggiatori importano per uso privato o come regali sono esenti dal dazio. Costituiscono un'eccezione le cosiddette «merci sensibili» che, per motivi di politica agricola o sanitaria, sono assoggettate al dazio a partire da una determinata quantità (vedi tabella sottostante). Le quantità ammesse in franchigia valgono per persona e al giorno.

**Contatto**

Centrale d'informazione della dogana

Tel. +41 58 467 15 15

Modulo di contatto

Stampare contatto

VENDITA A TURISTI EXTRA UE  
**articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972**  
**Esempio: turista svizzero**

Quantità ammesse in franchigia

Merci	Quantità ammesse in franchigia per persona e al giorno	Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.)
Bevande alcoliche:		
■ con tenore alcolico fino a 18% vol.	5 l e (età minima: 17 anni)	2.- il l
■ con tenore alcolice superiore a 18% vol.	1 l (età minima: 17 anni)	15.- il l

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica "Tax free"



AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI

Home | Contatti | FAQ | RSS | | Area Riservata

Seguici su:

Cerca:

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI

- L'OPERATORE ECONOMICO
- IL CITTADINO

### OTELLO

- Normativa
- OTELLO 2.0
- OTELLO 1.0 - [Precedente versione](#)
- Riunioni
- Video
- Consultazione fatture online

Ti trovi in: Home - [Dogane](#) - [L'operatore economico](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione](#) - [I progetti di AIDA](#) - OTELLO

### OTELLO

#### Adesione facilitata ad OTELLO 2.0

**AVVISO: Dal 1° settembre 2018 è obbligatorio emettere la fattura tax free in modalità elettronica. Al riguardo, sono state pubblicate la Determinazione direttoriale e le istruzioni operative per l'utilizzo di OTELLO 2.0 e per la gestione del periodo transitorio. Su base volontaria l'utilizzo di OTELLO 2.0 è possibile prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di legge.**

**L'ambiente di validazione/addestramento rimane disponibile a tutti gli stakeholder al fine di proseguire le attività di adeguamento dei propri sistemi.**

**Per maggiori informazioni consultare la sezione [OTELLO 2.0](#).**

Le disposizioni per il rimborso/sgravio dell'IVA sono descritte nella sezione ["Rimborso IVA"](#).

#### Carta doganale del viaggiatore

Visita la sezione dedicata alla [Carta doganale del viaggiatore](#). Uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali.

Un aiuto a tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari.

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

- **A partire dal 1° settembre 2018**, al fine di consentire lo sgravio immediato o il rimborso dell’Iva, relativa alle cessioni di beni eseguite nei confronti di turisti extra Ue, **occorre emettere fattura elettronica adottando la procedura OTELLO 2.0, messa a punto dall’Agenzia delle Dogane.**
- Come sappiamo, **a partire dal 1° gennaio 2019**, sono in vigore **tre diverse procedure di emissione delle fatture elettroniche**:
  - La fattura elettronica nei confronti della PA, tramite SDI;
  - La fattura elettronica B2B e B2C, tramite SDI;
  - **La fattura elettronica nei confronti di turisti extra Ue, tramite OTELLO 2.0, dell’Agenzia delle Dogane.**

Nota (1): Per una chiara illustrazione dell’argomento: Emanuela Ardillo, La fattura elettronica per il tax free shopping, Il collaboratore di studio, da pagina 24 a pagina 31, reperibile tramite google (parole chiave: PDF Settembre 2018 – ODCEC Milano).

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

### Aspetti procedurali:

- Sono disciplinati dai seguenti documenti dell’Agenzia delle Dogane:
  - Nota Prot. 114938/RU del 10 ottobre 2017;
  - Nota Prot. 54088/RU del 22 maggio 2018;
  - [Nota Prot. 54505 /RU del 22 maggio 2018;](#)
  - Nota Prot. 67079/RU del 21 giugno 2018.
- Il commerciante deve munirsi di **credenziali SPID di livello 2 o CNS**;
- Il commerciante deve accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane (con le indicate credenziali) e nominare un **Gestore Otello**, che può essere interno o esterno all’impresa (ad esempio, un commercialista o uno spedizioniere doganale);
- Il Gestore Otello, ottenuta l’autorizzazione dal sistema, può operare direttamente, nominare altri soggetti definiti **incaricati Otello** o nominare un **intermediario Otello** (ad esempio, un’Agenzia di rimborso Iva – società specializzata nel tax refund);

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

- Il processo, da chiunque sia gestito (da un Gestore, da un Incaricato o da un Intermediario), si sviluppa come segue:
  - Il commerciante predispone la fattura elettronica:
    - o sul portale OTELLO 2.0 (modalità U2S – User To System),
    - o tramite un proprio software in grado di comunicare (inviare e ricevere dati) con OTELLO 2.0 (modalità S2S - System To System);
  - Il sistema OTELLO 2.0:
    - verifica i dati inseriti nella fattura elettronica TF – Tax Free;
    - attribuisce alla stessa un **codice richiesta** (Codice di Accettazione CRFO);
    - e inoltra la stessa all’Agenzia delle Entrate;

NB: nel caso in cui la fattura non risulti corretta, il sistema rilascia un **codice di errore** e la fattura non viene emessa; occorre correggere i dati immessi nel sistema;

  - una copia della fattura viene data al cliente estero;

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

- Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana italiana, sono possibili le seguenti soluzioni:
  - **Punto di uscita dotato di desk / Kiosk** (struttura nella quale è installato un computer ad ambiente controllato gestita da un addetto al rimborso - tax refund agent): attualmente, **aeroporti di Fiumicino e Malpensa**; l'addetto al punto di uscita si collega al sistema informatico e chiede l'**apposizione del visto digitale**; il sistema genera un messaggio di risposta, in funzione dell'analisi dei rischi:
    - **Verde**: appone il visto digitale;
    - **Giallo**: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per un controllo della propria identità;
    - **Rosso**: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per il controllo fisico dei beni;

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

- **Punto di uscita NON dotato di desk / Kiosk:** la richiesta di apposizione del visto digitale deve essere eseguita presso gli Uffici doganali;
- **Richiesta di apposizione del visto digitale relativa a beni spediti dal proprietario (turista extra Ue) come “bagaglio non accompagnato”** (con un contratto di trasporto aereo che si perfeziona mediante l’emissione della c.d. Lettera di Trasporto Aereo (LTA): valgono le disposizioni recate dal punto precedente (ufficio doganale);
  - **Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana NON italiana:** l’apposizione del visto sulla fattura cartacea può essere comunicata ad OTELLO.
- E’ prevista anche una procedura da adottare in caso di **mancato funzionamento** del sistema informatico;
- E’ prevista anche la **possibilità consultare lo stato di una fattura elettronica** (mediante tracking number: in quale punto della procedura la medesima si trova);
- La procedura OTELLO 2.0 deve essere svolta anche per le **nota di variazione**.

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

### Risoluzione Agenzia Entrate 11.6.2019 n. 58

**Oggetto:** Articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 - **Chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione.**

L'[articolo 4-bis](#) del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. [225](#), prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, «*l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'[articolo 38-quater](#) [del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. [633](#) (decreto IVA) ndr.] deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica*». Il citato [articolo 38-quater](#) disciplina le cessioni di beni - per un importo complessivo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro - a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell'Unione Europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della stessa Unione.

**Le cessioni in oggetto possono essere effettuate senza applicazione dell'IVA (fattispecie prevista dal comma 1 del citato [articolo 38-quater](#)) o con diritto al rimborso dell'imposta applicata (comma 2 dello stesso articolo), a condizione che l'uscita del bene dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e sia comprovata dal visto doganale. La fattura vistata dalla dogana deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione.**

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

In assenza dell'apposizione del visto il cedente, nel caso di cui al comma 1 dell'[articolo 38-quater](#), deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto IVA. **Laddove, invece, ricada nella fattispecie prevista dal comma 2, il soggetto matura il diritto al recupero dell'imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'[articolo 25](#) del medesimo decreto.**

Al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'[articolo 4-bis](#) del d.l. n. 193 del 2016 è stato creato il sistema OTELLO 2.0, mediante il quale avviene l'emissione in modalità elettronica delle fatture per il cosiddetto *tax free shopping*.

Premesso quanto sopra, è stato chiesto di chiarire quale siano gli adempimenti da effettuare nel sistema OTELLO 2.0 in caso di visto concesso o negato.

La richiesta nasce da alcune istanze pervenute da intermediari *tax free*, i quali domandano se, nonostante l'evoluzione normativa, sia applicabile la prassi di inviare al cedente un "*documento cartaceo con valore fiscale di nota di variazione riepilogativa... (e contenente non solo l'indicazione dell'IVA cumulativa ma anche le singole transazioni per cui non è stata registrata l'apposizione del visto doganale)*", da annotare cumulativamente sul registro IVA nei termini di legge (cfr. risoluzione n. [1882](#) del 15 febbraio 1994).

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 1 dell'[articolo 26](#) del decreto IVA disciplina l'ipotesi in cui, successivamente all'emissione di una fattura, l'ammontare dell'imponibile o dell'imposta di una operazione aumenti per qualsiasi motivo. In tale situazione è previsto che, in relazione al maggior ammontare, siano osservate le «*disposizioni degli [articoli 21](#) e seguenti*», relative alla fatturazione delle operazioni.

Il successivo comma 2 disciplina invece il caso in cui l'operazione venga meno, in tutto o in parte, e prevede l'emissione della nota di variazione per consentire al cedente di recuperare in detrazione l'IVA originariamente addebitata per rivalsa.

Considerato quindi che le note di variazione - siano esse in aumento o in diminuzione - hanno la funzione di rettificare l'ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura rispettandone il contenuto - in conformità alla disciplina UE (si pensi, ad esempio, all'[articolo 219](#) della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, a mente del quale «***Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale***») - le stesse devono rispettare le regole di emissione delle relative fatture, le quali, in base al richiamato [articolo 4-bis](#) del d.l. n. 193 del 2016 vanno emesse, a partire dal 1° settembre 2018, in **modalità elettronica**.

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica “Tax free”

Ne deriva che anche le note di variazione, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione di *tax free shopping*, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, devono essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0.

Questa interpretazione è d'altronde coerente con l'[articolo 6](#) della Determinazione interdirettoriale n. 54088 del 22 maggio 2018, emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni dell'[articolo 4-bis](#) del d.l. n. 193 del 2016, laddove prevede che «*le disposizioni della presente determinazione sono immediatamente applicabili a tutte le fatture per il tax free shopping e relative note di variazione trasmesse ad OTELLO 2.0*» (così l'articolo 6).

Quanto alla possibilità di emettere una nota di variazione cumulativa, si osserva che la citata risoluzione n. [1882](#) del 1994, al fine di permettere il recupero dell'imposta secondo quanto previsto dall'[articolo 38-quater](#), comma 2, del decreto IVA, consentiva invero ai «*cedenti dei beni di effettuare una sola annotazione sul menzionato registro [quello di cui all'articolo 25 del medesimo decreto IVA ndr.], in luogo delle singole annotazioni (relative ad altrettante operazioni [di tax free shopping, ndr.]*».

Medesimo tenore aveva la precedente risoluzione n. [445849](#) del 18 marzo 1992, la quale, alla richiesta di poter emettere «*al posto di una singola nota di variazione per ciascun documento "tax free" rilasciato, un'unica nota di variazione riassuntiva, a fronte dell'estratto conto che la società invia mensilmente ai commercianti cedenti*», rispondeva che «*i cedenti dei beni possano procedere all'annotazione sul registro di cui all'art. 25 della variazione dell'imposta corrispondente a ciascuna operazione effettuata, soddisfacendo in tal modo gli adempimenti richiesti dall'art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972*».

# VENDITA A TURISTI EXTRA UE

## FTF - fattura elettronica "Tax free"

Entrambe le citate risoluzioni fanno espressamente ed unicamente riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 dell'[articolo 38-quater](#).

Nello stesso senso la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 54505/RU del 22 maggio 2018, avente ad oggetto "Art. [4-bis](#) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (obbligo di emissione in modalità elettronica per le fatture tax free dal 1° settembre 2018) - Istruzioni operative per l'utilizzo di OTELLO 2.0 e per la gestione del periodo transitorio (fatture tax free emesse fino al 31 agosto in modalità cartacea)", ha specificato che ogni singola operazione di cessione (e dunque ogni fattura che la documenta e l'eventuale nota di variazione ad essa riferibile) risulta univocamente identificata da OTELLO 2.0 mediante la notifica del c.d. "codice richiesta", che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario (si veda, ad esempio, il punto 2). Per operare la variazione non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, possibile l'utilizzo di strumenti alternativi al sistema OTELLO 2.0.

Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene che la lettura finora data del documento di prassi richiamato dagli intermediari non sia compatibile con la disciplina fiscale attualmente in vigore.

\*\*\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

VENDITA A TURISTI EXTRA UE  
**FTF - fattura elettronica "Tax free"**

**Eutekne.info**

FISCO

## **Per lo sgravio IVA ai viaggiatori extra Ue si guarda all'importo in fattura**

La disciplina dell'art. 38-quater del DPR 633/72 non è applicabile alle prestazioni di servizi



/ **Mirco GAZZERA**

Martedì 3 dicembre 2019

## VENDITA A TURISTI EXTRA UE

### **FTF - fattura elettronica “Tax free”**

Ai fini del superamento della **soglia** di 154,94 euro prevista dall'[art. 38-quater](#) del DPR 633/72 per lo sgravio dell'IVA ai viaggiatori extra Ue, il valore aggregato di diversi beni rileva solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore a un singolo cliente. Si tratta del principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. [25](#) pubblicato ieri, 2 dicembre 2019.

Allo scopo di evitare che i beni siano assoggettati ad IVA in Italia e all'atto dell'importazione nello Stato extra Ue, l'[art. 38-quater](#) del DPR 633/72 prevede che le **cessioni** di beni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Ue possano avvenire:

- senza pagamento dell'IVA, salvo successivo versamento della stessa ove non sia presentata la documentazione necessaria a comprovare l'uscita dei beni dall'Ue;
- con pagamento dell'IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, qualora sia fornita la predetta prova dell'uscita dei beni dall'Ue nei termini stabiliti.

## VENDITA A TURISTI EXTRA UE

### FTF - fattura elettronica “Tax free”

- Ai sensi dell'[art. 38-quater](#) comma 1 del DPR 633/72, in particolare, la cessione dei beni può essere effettuata senza pagamento dell'IVA, a **condizione** che:
  - l'ammontare complessivo dell'operazione sia superiore a 154,94 euro (IVA inclusa);
  - i beni siano destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore e trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Ue entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  - sia emessa fattura e l'esemplare consegnato al cessionario sia restituito al cedente munito del visto dell'ufficio doganale di uscita dall'Ue, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione (tale procedura è stata digitalizzata, come si vedrà oltre).
- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la citata disciplina non è applicabile alle **prestazioni di servizi**. Tenuto conto dell'evoluzione normativa e di prassi che ha interessato tale disposizione, inoltre, i cessionari domiciliati o residenti fuori dell'Ue non devono essere soggetti passivi d'imposta nel loro Paese. L'acquisto dei beni in quantità sproporzionata, rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare, non rende applicabile il beneficio in esame, in quanto si presuppone l'utilizzo dei beni nell'ambito di un'attività commerciale (R.M. n. [126/98](#)).

## VENDITA A TURISTI EXTRA UE

### FTF - fattura elettronica “Tax free”

Per determinare se la soglia di valore, pari a 154,94 euro (IVA inclusa), è stata superata, occorre basarsi sul “**valore di fattura**”, pertanto, “il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente” ([art. 48](#) del regolamento Ue n. 282/2011).

Visto digitale per la prova dell’uscita delle merci

La cessione dei beni ai viaggiatori extra Ue deve essere **documentata** tramite le funzionalità informatiche del sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) con emissione della fattura in formato elettronico, come previsto dall’[art. 4-bis](#) del DL 193/2016 e dalla determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli n. [54088/2018](#) (si veda “Fattura elettronica nel tax free shopping con la nuova versione di OTELLO” del 23 maggio 2018).

A decorrere dal **1° dicembre 2018**, la prova dell’uscita delle merci è fornita esclusivamente:

- dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0 (al posto del timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita), in caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale;
- secondo le modalità vigenti nello Stato membro dell’Ue interessato, qualora l’uscita dal territorio doganale Ue avvenga attraverso detto Stato.

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO  
**aspetti fiscali e doganali**

VENDITA A DISTANZA  
(TRAMITE INTERNET) NEI  
CONFRONTI DI  
CONSUMATORI FINALI

# ASPETTI INIZIALI

## struttura sito internet

### VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

La **Circolare n. 3487/C del 01.06.2000**, afferma “**L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio** ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare **aree del sito distinte** per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.”.

**Sul piano pratico**, occorre prevedere **due diverse procedure**:

- Una per i consumatori finali;
  - Una per gli operatori economici;
- attivabili sulla base della scelta espressa dal cliente.

# ASPETTI INIZIALI

## struttura sito internet

ibs.it

   Carrello | Lista

Home

Libri

eBook

tolino

Film e video

Musica

### Fase 2: Dati relativi all'indirizzo di fatturazione

Con la presente registrazione garantisco la veridicità dei dati che verranno forniti e presto il mio consenso all'intero trattamento dei dati che verranno raccolti.  
**I dati inseriti appariranno nella nota di consegna e nella eventuale fattura, quindi verifica che questo indirizzo sia esatto.**

Tipologia \*


- Privati e soggetti non titolari di partita iva
- Aziende, enti, professionisti titolari di partita iva

Nazione \*

Italia 

# ASPETTI INIZIALI

## struttura sito internet



I beni acquistabili sono presentati sul sito Internet, su cataloghi cartacei o elettronici, via e-mail, via posta cartacea, telefonicamente, via canale televisivo. Si precisa che Giordano intende servire esclusivamente il **consumatore finale**, al quale sono destinati tutti i prodotti in vendita.

I soggetti con **Partita IVA** che intendono ricevere **fattura** dovranno farne richiesta, indicando i riferimenti, **al momento dell'ordine**. A partire dal 1 gennaio 2019, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di **fatturazione elettronica**, non sarà possibile emettere fattura in caso la stessa non venga richiesta al momento dell'ordine.

## SCELTE INIZIALI

### scelta della logistica, del mezzo di pagamento e delle condizioni di resa merce

#### Scelte iniziali:

- **Logistica** (in genere: accordo con **corriere espresso**);
- **Modalità di pagamento** (carta di credito, pay pal, contrassegno, etc.)
- **Modalità di formulazione del prezzo e condizione di resa della merce:**
  - **Italia**: vendita accisa e Iva comprese con merce resa nel luogo concordato con il cliente;
  - **Altro Paese Ue**: vendita accisa e Iva del Paese estero comprese con merce resa nel luogo (situato nel Paese del cliente) concordato con il cliente stesso; condizione di resa DDP Incoterms 2020;
  - **Paesi extra Ue**:
    - Merce resa sdoganata all'importazione: DDP Incoterms 2020
    - Merce resa NON sdoganata all'importazione: DAP Incoterms 2020.

# SCELTE INIZIALI

## scelta della logistica, del mezzo di pagamento e delle condizioni di resa merce



### *Vini in consegna*

Una fattura in Euro tasse incluse sarà emessa da Millésima ed inviata al cliente all'indirizzo di fatturazione da lui indicatoci. Per qualsiasi ordine di più di 750€ IVA inclusa la consegna è gratuita ad un unico indirizzo in un'unica volta. Per le consegne a diversi indirizzi un supplemento di 20.10 Euro IVA Incl. sarà aggiunto per ogni indirizzo.

### *Vini in primeur*

L'ordine dei vini in primeur da luogo al pagamento di un'acconto sull'importo totale che corrisponde al prezzo al netto di tasse senza le spese di trasporto. Alla ricezione del vostro ordine, le invieremo una fattura proforma saldata al netto di tasse. In seguito alla messa a disposizione del vino da parte delle proprietà, (due anni più tardi ed un anno in più per certi vini di Sauternes e Barsac) le invieremo la fattura definitiva comprendente:

- l'IVA calcolata al tasso in vigore (attualmente 22%)
- le spese di trasporto calcolate per bottiglia (0.75l) consegnata in Italia (attualmente 0.99 Euro al netto di tasse con riserva di modifica).

Per qualsiasi ordine superiore a 1 500 Euro al netto di tasse e da consegnarsi ad un unico indirizzo in Italia, le spese di trasporto sono gratuite. Non c'è diritto di recesso per i vini in primeur. (Diritto di recesso).

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI  
**esonero dall'obbligo di emissione fattura di vendita**

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI ITALIANI**

**Articolo 22 del Dpr n. 633/1972 - Commercio al minuto ed attività assimilate.**

L'emissione della fattura non é obbligatoria, se non é richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

- 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, **per corrispondenza**, a domicilio o in forma ambulante; (...).

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI  
**esonero dall'obbligo di fatturazione / scontrino fiscale**

Nella **Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009**

Viene affermato che:

“**Ai fini Iva, la vendita on line di beni materiali con spedizione della merce tramite vettore o spedizioniere (c.d. commercio elettronico indiretto) **é assimilabile alla vendita per corrispondenza con conseguente esonero dall'obbligo di certificazione fiscale, fermo restando l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 633 del 1972.**”**

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

**esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale**

**Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996 n. 696**

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

**Articolo 2 - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione.**

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni

(...)

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano **vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni**; (....)

NB: **Per il momento**, in base a quanto previsto dal decreto MEF del 10 maggio 2019, le imprese in argomento, riguardo all'attività di commercio elettronico **non sono obbligate a memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri e a trasmetterli all'Agenzia delle Entrate.**

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

### **esonero dall'obbligo di fatturazione / scontrino fiscale**

**Riepilogando**, in base alla normativa Iva italiana le **vendite per corrispondenza** (comprese le vendite a mezzo internet) **effettuate nei confronti di privati consumatori italiani**, in linea generale, sono **esonerate**:

- **dall'obbligo di emissione della fattura**, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, primo comma, n. 1, del DPR n. 633/1972);
- **dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale** (articolo 2, comma 1, lettera oo, DPR n. 696/1996). In pratica, sono escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

**NB: Riguardo all'obbligo di MEMORIZZAZIONE E ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI i soggetti in argomento beneficiano dell'esonero di cui all'articolo 1 del DM 10 maggio 2019, sino al 31 dicembre 2019. Successivamente, presto o tardi, saranno tenuti a espletare tale adempimento.**

## CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

### **vendita sia a consumatori finali che ad operatori economici**

Alla luce delle considerazioni delineate nelle pagine precedenti, in **caso di impresa italiana che ceda i propri beni** (vendita per corrispondenza o a mezzo internet):

- **Sia a consumatori finali** (vendita al dettaglio);
- **Sia a operatori economici** (vendita all'ingrosso);

è necessario, pur nell'ambito della medesima attività, **adottare due procedure distinte**:

- **Vendita a consumatori finali (B2C)**: vendita al dettaglio; registro dei corrispettivi; emissione fattura a richiesta del cliente;
- **Vendita a operatori economici (B2B)**: vendita all'ingrosso; registro delle fatture emesse; fatturazione obbligatoria.

NB: **Molte imprese**, al fine di evitare la doppia procedura, optano per l'emissione della fattura elettronica in relazione a tutte le vendite effettuate.

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

## Reso di merce

Nel **caso di reso di merce** (non essendo stata emessa la fattura di vendita) **il venditore è abilitato a rettificare in meno l' Iva dovuta solo se è possibile individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce.**

Nella **Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009** viene affermato che **il venditore deve tenere i documenti dai quali risultino:**


- Le generalità del soggetto acquirente;
- L' ammontare del prezzo rimborsato;
- Il codice di bene ceduto;
- Il codice di reso.

Inoltre mediante la corretta tenuta delle **scritture ausiliarie di magazzino**, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di restituzione.

Secondo il dettato dell'**articolo 14 del D.P.R. 600/1973** e dell'**articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996** i contribuenti sono tenuti alle **scritture ausiliarie di magazzino** a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a **euro 5.164.568,99** e a **euro 1.032.913,80**.

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

## Reso di merce



### Diritto di recesso

Sebbene l'art. 52, d. lgs 21/2014 permetta al Cliente di esercitare il diritto di recesso (cioè il diritto di restituire la merce, per qualsivoglia motivazione e senza addurre giustificazioni e senza alcun onere a suo carico) dopo n. 14 (quattordici) giorni dalla consegna dei beni, **Giordano concede al Cliente il più ampio termine di n. 30 (trenta) giorni dalla consegna dei beni. Pertanto, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso entro n. 30 (trenta) giorni dall'entrata in possesso dei beni ordinati, senza alcun onere a suo carico, semplicemente dandone notizia a Giordano. Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti modi:**

1. presentare una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto, via e-mail ([dirittorecesso@giordanovini.it](mailto:dirittorecesso@giordanovini.it)); via posta ordinaria (Giordano Vini spa – Servizio Clienti Giordano – Via Cane Guido 47bis50, 12050 Valle Talloria Diano d'Alba CN);
2. utilizzare il modulo tipo di diritto di recesso, scaricabile all'indirizzo [www.giordanovini.it/recesso](http://www.giordanovini.it/recesso) (**non obbligatorio**)

A fronte del ricevimento della richiesta di recesso, **Giordano provvederà a ritirare la merce presso il Cliente, senza nulla addebitare al Cliente.** Per segnalare eventuali anomalie o disagi o disservizi o ricevere assistenza su prodotti non conformi all'ordine, il Cliente può contattare il Servizio Clienti Giordano ai recapiti di cui al punto n. 1 del presente paragrafo.

Nel caso di recesso, decadono gli obblighi da parte di Giordano e del Cliente. In particolare, **Giordano rimborserà il Cliente delle spese dei prodotti ordinati, incluse le spese di consegna, entro n. 14 (quattordici) giorni dal momento in cui è stato informato dal Cliente di voler esercitare il diritto di recesso.** Giordano rimborserà il Cliente con lo stesso strumento utilizzato dal Cliente per pagare l'ordine, fatto salvo quanto altrimenti concordato tra le parti.

VENDITA DI BENI FISICI  
**nei confronti di clienti italiani**  
**RIEPILOGO**

**RIEPILOGO - VENDITE DI BENI FISICI IN AMBITO NAZIONALE**

- **Vendite B2B – nei confronti di operatori economici:**
  - Regole ordinarie
  - Obbligo di emissione di fattura elettronica (immediata o differita)
  - Annotazione della fattura sul registro delle fatture emesse
- **Vendite B2C - nei confronti di consumatori finali:**
  - Obbligo di emissione fattura elettronica solo nel caso di richiesta da parte del cliente all'atto dell'effettuazione dell'operazione + fattura cartacea o PDF;
  - Annotazione dei corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi;
  - Esonero temporaneo da memorizzazione elettronica e trasmissione telematica corrispettivi.

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## **cessioni a consumatori finali italiani**

### VINO

#### **Ai fini accise:**

Esonero da DAS (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995) e da altro documento di accompagnamento.

#### **Ai fini tutela agricola:**

- **Trasporto eseguito dal venditore (o da terzi per suo conto):** esonero da documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a ~~5~~ 10 litri (1), **etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere**, se il quantitativo totale trasportato **non supera i 100 litri**; ad esempio, 133 bottiglie da 0,75 litri – **11 cartoni da 12 bottiglie**;

Al supero dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la circolazione nazionale.

**Nota (1):** modifica apportata dal Regolamento Ue n. 273/2018.

### BIRRA E LIQUORI

- **Esonero da emissione DAS** (articolo 30 del D.Lgs. n. 504/1995);
- Possibile emissione DDT

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

**Concetto di vendita a distanza**

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE**

**L'art. 11-quater del DL 35/2005 - Applicazione**

dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea, convertito dalla Legge 80/2005, riguardo alle **vendite a distanza in ambito comunitario**, nel comma 1, afferma che la locuzione “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni deve intendersi riferita alle cessioni di beni **con trasporto a destinazione da parte del cedente**, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto”.

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

## Concetto di vendita a distanza

**La Circolare n. 20/E del 13 giugno 2006**, di commento alle disposizioni recate dal DI n. 35/2005 afferma che:

### "3. APPLICAZIONE DELL'IVA IN CASO DI "VENDITE A DISTANZA"

L'articolo 11-quater del decreto legge n. 35 del 2005 introduce delle precisazioni in merito alle disposizioni concernenti le c.d. "vendite a distanza" nell'ambito degli scambi intracomunitari di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in aderenza alle corrispondenti disposizioni contenute nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (VI direttiva IVA).

Al riguardo, la disciplina contenuta nell'articolo 28-ter, par. B.1, della VI direttiva, stabilisce che "e' considerato luogo di cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per conto di questi, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente", ossia fissa una deroga al più generale principio secondo il quale le cessioni a privati consumatori sono assoggettate ad IVA nel paese di origine.

**Ciò che caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, le cosiddette "vendite a distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente e' un "privato", non e' il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, ecc...) utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto della merce venga effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto a destinazione del cliente in un diverso Paese membro.**

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Direttiva 2006/112/CE - Sintesi operativa**

Riguardo alle cessioni a distanza viene affermato che, se le stesse sono **poste in essere nei confronti di consumatori finali** (o di altri soggetti ai medesimi assimilati):

- se si tratta di **beni NON sottoposti ad accisa**, occorre distinguere a seconda dell'ammontare dei corrispettivi dei beni venduti, nel corso di un anno solare, nel singolo Paese membro considerato:
  - sino ad una determinata soglia (variabile a seconda del Paese Ue di destinazione): l'operazione si considera effettuata nel Paese di Partenza; si applica l'Iva del Paese di partenza (salvo opzione per l'applicazione dell'Iva del Paese di arrivo);
  - oltre tale soglia l'operazione si considera effettuata nel Paese di arrivo; occorre applicare l'Iva del Paese di arrivo;
- se, invece, si tratta di **beni sottoposti ad accisa**, l'operazione si considera sempre effettuata nel Paese di arrivo con il conseguente obbligo di applicare l'Iva del Paese di arrivo.

TAX

# EUROPEAN UNION VAT RATES AND THRESHOLDS

At 1 January 2019



# EUROPEAN UNION: VAT RATES & THRESHOLDS

At 1 January 2019

Country	Country Code	Local term for VAT	Format of VAT number	VAT registration annual limit	Distance selling limit	Standard rate	Frequency of VAT returns	Intrastat threshold	Deadline for Intrastat declaration
 Austria	AT	UST	ATU12345678	€30,000 (nil limit for non resident businesses)	€35,000	20%	M/Q/A	A: € 750,000 D: € 750,000	10 working days
 Belgium	BE	BTW	BE 0123.456.789	NIL (option for small business enterprise scheme if turnover <€25,000)	€ 35,000	21%	M/Q + annual sales listing	A: € 1,500,000 D: € 1,000,000	20 Days
 Bulgaria	BG	DDS	BG1234567890 or BG123456789	BGN 50,000	BGN 70,000 (€ 35,791)	20%	M	A: 460,000 BGN D: 280,000 BGN	14 days
 Croatia	HR	PDV	HR12345678901	HRK 300,000  (nil limit for non-resident businesses)	HRK 270,000  €36,231	25%	M/Q + annual sales listing	A: 2.2 million HRK D: 1.2 million HRK	15 days
 Cyprus	CY	VAT	CY12345678X	€15,600	€35,000	19%	Q	A: € 160,000 D: € 55,000	10 days
 Czech Republic	CZ	DPH	CZ12345678 CZ123456789 CZ1234567890	CZK 1,000,000 (nil limit for non resident businesses)	CZK 1,140,000 (€ 42,189)	21%	M/Q	A: CZK 12 million D: CZK 12 million	12 working days
 Denmark	DK	MOMS	DK12345678	DKK 50,000 (nil limit for non resident businesses)	DKK 280,000 (€ 37,557)	25%	M /Q/6monthly	A: 6.7 million DKK D: 5.0 million DKK	10 working days
 Estonia	EE	KM	EE123456789	€ 40,000 (nil limit for non resident businesses)	€ 35,000	20%	M	A: €230,000 D: € 130,000	14 days
 Finland	FI	ALV	FI12345678	€ 10,000 (nil limit for non resident businesses)	€35,000	24%	M/Q/A	A: € 600,000 D: € 600,000	10 working days

# EUROPEAN UNION: VAT RATES & THRESHOLDS

At 1 January 2019

Country	Country Code	Local term for VAT	Format of VAT number	VAT registration annual limit	Distance selling limit	Standard rate	Frequency of VAT returns	Intrastat threshold	Deadline for Intrastat declaration
France 	FR	TVA	FR12345678901	€82,800 goods  € 33,200 services (nil limit for non resident businesses)	€35,000	20%	M/Q	A: €460,000  D: NIL (simplified form for dispatches <€460,000)	10 working days
Germany 	DE	MWST	DE123456789	NIL (Option for "Small Business special scheme" € 17,500 preceding year; €50,000 current year)	€100,000	19%	M/Q/A	A: € 800,000  D: € 500,000	10 working days
Greece 	GR	FPA	EL 012345678	NIL (Option for "Small Business special scheme" if turnover is less than € 10.000 )	€ 35,000	24%  (17% in some Greek islands)	M/Q	A: € 150,000 D: € 90,000	Last working day of the month following the reference month.
Hungary 	HU	AFA	HU 12345678	NIL (Option for small business special scheme if turnover is less than 12 million HUF)	€ 35,000	27%	M/Q/A	A: 170 million HUF  D: 100 million HUF	15 days
Ireland 	IE	VAT	IE 1234567XA (individuals)  IE 1234567XH (non individuals)	€37,500 services  €75,000 goods  €41,000 Intra EU acquisitions  (nil limit for non established traders)	€ 35,000	23%	M/2 monthly/ 4M / 6 monthly/A	A: € 500,000 D: € 635,000	23 days
Italy 	IT	IVA	IT 12345678901	NIL	€ 35,000	22%	Q/A	A: € 200,000  D: NIL	25 days

# EUROPEAN UNION: VAT RATES & THRESHOLDS

At 1 January 2019

Country	Country Code	Local term for VAT	Format of VAT number	VAT registration annual limit	Distance selling limit	Standard rate	Frequency of VAT returns	Intrastat threshold	Deadline for Intrastat declaration
 Latvia	LV	PVN	LV 12345678901	€40,000  (nil limit for non resident businesses. Lower or nil limits for some other cross border activities)	€ 35,000	21%	M/Q	A: € 200,000 D: € 100,000	10 days
 Lithuania	LT	PVM	LT123456789 or LT123456789012	€ 45,000	€35,000	21%	M/Q/6m	A: € 250,000  D: € 150,000	10 working days
 Luxembourg	LU	TVA	LU 12345678	€30,000  (nil limit for non resident businesses)	€100,000	17%	M/Q/A	A: € 200,000  D: € 150,000	Hard copy: 6 working days  Electronic format (compulsory for >€350,000): 16 working days
 Malta	MT	VAT	12345678	€20,000  (nil limit for non resident businesses)	€35,000	18%	Q/A	A: € 700  D: € 700	10 working days
 Netherlands	NL	BTW or OB	NL123456789B01	NIL	€100,000	21%	M/Q/A	A: € 800,000  D: € 1,000,000	10 days
 Poland	PL	VAT	PL1234567890	200,000 PLN  (nil limit for non resident businesses)	160,000 PLN  (€ 37,154)	23%	M	A: 4 million PLN  D: 2 million PLN	10 days
 Portugal	PT	IVA	PT123456789	NIL (but a €10,000 exemption threshold applies to some local businesses)	€35,000	23% (22% Madeira, 18% Azores)	M/Q	A: € 350,000 D: € 250,000	15 days

# EUROPEAN UNION: VAT RATES & THRESHOLDS

At 1 January 2019

Country	Country Code	Local term for VAT	Format of VAT number	VAT registration annual limit	Distance selling limit	Standard rate	Frequency of VAT returns	Intrastat threshold	Deadline for Intrastat declaration
 Romania	RO	TVA	RO + 2-10 digits	300,000 RON  (nil limit for non resident businesses)	118,000 RON  € 26,135	19%	M/Q/6 monthly /A	A: 900,000 RON  D: 900,000 RON	15 days
 Slovakia	SK	DPH	SK 1234567890	€49,790  (nil limit for non resident businesses)	€35,000	20%	M / Q	A: € 200,000  D: € 400,000	15 days
 Slovenia	SI	DDV	SI12345678	€50,000  (nil limit for non resident businesses)	€35,000	22%	M/Q	A: € 140,000  D: € 220,000	15 days
 Spain	ES	IVA	ESX12345678 or ES12345678X or ESX1234567X	NIL	€35,000	21%	M / Q / A	A: € 400,000  D: € 400,000	12 Days
 Sweden	SE	MOMS	SE1234567890 01	SEK 30,000  (nil limit for non resident businesses)	320.000 SEK  Approx € 32,488	25%	M/Q/A	A: SEK 9 million  D: SEK 4.5 million	13-16 days
 United Kingdom*	GB	VAT	GB123456789	85,000 GBP  (nil limit for non resident businesses)	70,000 GBP  € 89,493	20%	M/Q/A	A: €1,500,000  D: €250,000	21 days

A = Arrivals

D = Dispatches

\* At the time of writing, the United Kingdom is due to leave the European Union on 29 March 2019 so Intrastat and distance selling may cease to apply in the UK after that date.

CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA  
**cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue**  
**Normativa IVA italiana**

**VENDITA A CONSUMATORI DI ALTRO PAESE UE**

L'articolo 41, comma 1, del DL n. 331/1993 afferma che:

“1. Costituiscono cessioni non imponibili:

(...)

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. (.....)”.

CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA  
**cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue**  
**Normativa italiana**

Riguardo ai **prodotti NON sottoposti ad accisa**, l'articolo 41/1/b NON desta particolari dubbi interpretativi.

Riguardo, invece, ai **prodotti sottoposti ad accisa** (ad esempio, vino, birra, altre bevande alcoliche), la norma appare, invece, di difficile lettura.

La **formulazione letterale dell'articolo 41/1/b**, in apparente contrasto con l'articolo 33 della Direttiva 2006/112/CE, **sembra escludere** dal proprio ambito la vendita a distanza dei prodotti sottoposti ad accisa.

I problemi interpretativi risultano, tuttavia, in gran parte, superati grazie a quanto sostenuto dall'**Agenzia delle Entrate** nella sua **consulenza giuridica del 15 febbraio 2013**.

Tale risposta è stata ribadita dall'Onorevole Zanetti in occasione del **Question Time** del 19 febbraio 2015 (Il Sole 24 Ore, del 20 febbraio 2015, p. 49)

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Consulenza Agenzia Entrate

Sul punto **[l'Agenzia delle Entrate, in una consulenza giuridica \(n. 954-72/2012 del 15 febbraio 2013 - Prot. n. 20462/2013\) resa a favore di Confindustria Piemonte](#)**, afferma che:

"[...] le cessioni di beni a privati consumatori, oggetto della presente consulenza, trovano ... la propria disciplina nell'articolo 41, comma 1, lettera b), del DL 331/1993. Tale norma, tuttavia, va interpretata alla luce delle disposizioni comunitarie che regolano la materia, poiché la medesima, di complessa formulazione, costituisce la trasposizione degli artt. da 32 a 34 della Direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 33 della direttiva richiamata stabilisce che, nel caso di un bene spedito e trasportato a partire da altro Stato membro, l'operazione è rilevante nel Paese di destinazione, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o dal cedente.

Il successivo articolo 34 introduce una serie di deroghe, stabilendo in sostanza una ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo a fronte di una serie di elementi, tra cui il superamento di una soglia determinata che fa scattare l'imponibilità della cessione nello Stato di arrivo.

Tuttavia le disposizioni di tale articolo non si applicano ai beni soggetti ad accisa (art. 34, par. 1, lett. a), che, quindi, se spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati a Iva nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione.”.

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Consulenza Agenzia Entrate

Al contrario, le cessioni di beni soggetti ad accisa nei confronti di privati con trasporto in altro Stato membro da parte dell'acquirente sono disciplinate dall'art. 32, ai sensi del quale il luogo di tassazione è quello in cui si trova il bene al momento di partenza della spedizione o del trasporto.

Fatte queste premesse, **occorre interpretare l'articolo 41, comma 1, lett. b) del DL 331 del 1993 alla luce delle disposizioni comunitarie di cui sopra.**

Tale norma, infatti, prevede l'imponibilità delle cessioni di beni nel Paese di destinazione a condizione che il trasporto venga effettuato dal fornitore o per suo conto, in perfetta aderenza alla normativa comunitaria.

La locuzione presente nel primo periodo della norma "di beni diversi da quelli soggetti ad accisa" va peraltro interpretata nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000 euro che costituisce la discriminante per stabilire la tassazione nel Paese di origine ovvero in quello di destinazione.

**In conclusione, alla luce di una corretta lettura dell'art. 41, comma 1, lett. b), per i beni soggetti ad accisa, il luogo di tassazione va sempre individuato nel Paese di destinazione, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o per suo conto.**

**Al contrario, se il trasporto viene effettuato dall'acquirente**, torna di applicazione il criterio generale di cui all'art. 7-bis del Dpr 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine".

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue

**NORME E TRIBUTI**

Il Sole-24 Ore - 2015-03-20 - Pag. 49

Vedi ritaglio giornale »

---

Il chiarimento. Beni soggetti ad accisa spediti o trasportati dal cedente

# Per le vendite online Iva nel Paese d'arrivo

## IL PRINCIPIO

Nel caso di cessione  
a un privato  
non può essere applicato  
il regime fiscale  
delle operazioni a distanza

## CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

### **Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue**

Nelle vendite online di beni soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, non è applicabile il regime delle vendite a distanza. Quando si vende a privati l'operazione viene quindi tassata ai fini Iva nel Paese di destinazione, ciò comportando la necessità di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale, e non è possibile modificare tale impostazione. Questa la risposta all'onorevole Causi fornita in occasione del question time di ieri.

Nel quesito posto in VI commissione Finanze viene chiesto di favorire iniziative volte a modificare il regime di applicazione dell'Iva a destino nelle vendite a privati di beni soggetti ad accisa spediti o trasportati dal cedente in altro Paese membro. Questo in quanto l'applicazione dell'articolo 41 del DL 331/93 sta penalizzando i produttori di vini ed alcolici che vendono direttamente on-line a clienti privati.

Come noto, nelle vendite a distanza verso soggetti privati di altri Paesi membri la tassazione dell'operazione ai fini Iva avviene nel Paese del cedente (salvo opzione) quando le vendite non eccedono la soglia prevista da ciascun Paese membro. Nelle operazioni considerate, trattandosi di vendite a distanza, il trasporto/spedizione avviene sempre a cura o nome del cedente nazionale. Le soglie sono stabilite direttamente da ogni singolo Stato membro, ma devono essere comprese tra 35mila e 100mila euro.

Quando le vendite (dell'anno precedente o di quello in corso) superano le predette soglie la tassazione va a destino, ciò comportando la necessità di identificarsi direttamente (o nominare un rappresentante fiscale) nel Paese di destinazione.

**Tale meccanismo non si applica tuttavia ai beni soggetti ad accisa. Pertanto, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 954-72/2012, tali beni, se spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati ad Iva nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia.**

Nella risposta fornita viene affermato, a parere di scrive correttamente, che tale impostazione non può essere modificata dal legislatore domestico, né tanto meno disattesa per effetto di interpretazioni difformi. E' comunque da osservare che alcuni gruppi di lavoro operanti nell'ambito delle Istituzioni europee ne hanno già chiesto la revisione. Solo se il trasporto è effettuato dall'acquirente si applica l'Iva italiana, ossia quella del Paese di origine.

M. Bal.

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

### Riepilogo

Sulla base di quanto in precedenza esposto, risulta che nel caso di vendita a distanza di vino e di altre bevande alcoliche è necessario:

- **Applicare l'accisa del Paese di destino**; tale obbligo comporta la necessità di:
  - appoggiare la spedizione ad un deposito fiscale / destinatario registrato del Paese di destino (soluzione prevista per il caso di spedizione di prodotti in regime sospensivo);
  - Oppure, registrarsi direttamente nel Paese Ue di destinazione ai fini accise oppure utilizzare, laddove consentito, un **rappresentante fiscale accise** del Paese di destino (soluzione che l'articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE prevede per il caso di spedizione di prodotti ad accisa assoluta);
- **Applicare l'Iva del Paese di destino**: tale obbligo comporta la **necessità di identificarsi ai fini Iva nel Paese di destino** (direttamente o a mezzo di rappresentante Iva).

# VENDITA A DISTANZA DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue

### Procedura operativa

#### ESEMPIO

Vendita di vino a consumatore finale irlandese, con spedizione della merce alla condizione "DDP" – abitazione del cliente finale.

Riferendo i dati ad una bottiglia di vino da 0,750 litri, di gradazione alcolica non superiore a 15° vol., e facendo una stima dei costi di trasporto / gestione accisa e Iva estera, si hanno i seguenti risultati:

Descrizione	Dolcetto	Barbaresco
Prezzo di vendita alla cantina (Iva esclusa)	4,50	15,00
Spese di trasporto e di gestione delle posizioni fiscali a destino (obblighi accise e contabilità Iva)	1,50	1,50
Accisa sul vino tranquillo Irlanda: 424,84 euro/ettolitro; $424,84 / (100 : 0,750) = 3,19$ euro / bottiglia	3,19	3,19
Base imponibile Iva in Irlanda (Operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993)	9,19	19,69
Iva Irlandese 23%	2,11	4,53
Totale	11,30	24,22

## VENDITA A DISTANZA DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

### **Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue**

#### **Procedura operativa**

Una volta preso atto della necessità di assolvere l'accisa e l'Iva del Paese di destino, occorre individuare le modalità di organizzazione dei flussi operativi.

Nel seguito vengono delineate tre diverse procedure operative:

- **Vendita con spedizione da deposito istituito in altro Paese Ue;**
- **Vendita diretta in regime sospensivo** (caso tipico dell'impresa di produzione di birra o di vino con deposito fiscale ordinario);
- **Vendita diretta di prodotti con accisa italiana assolta** (procedura specificamente prevista dall'articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE).

# VENDITA A DISTANZA DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

### Sintesi operativa

**Prima modalità** – Trasferire la birra in regime sospensivo dall'Italia al deposito fiscale /destinatario registrato del Paese estero, con emissione:

- **Ai fini accise:** di e-AD (deposito fiscale ordinario) o MVV, se piccolo produttore di vino;
- **Ai fini Iva:** di fattura (da se stessi posizione Iva italiana a se stessi – posizione Iva del Paese di destino, al costo), per operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41/2/c del DL n. 331/1993, espletando la procedura di cessione intracomunitaria; Nel momento in cui il cliente consumatore finale del Paese estero si collega al sito Internet italiano e acquista il prodotto, l'impresa italiana:
  - dà incarico all'operatore logistico di spedire il prodotto al cliente;
  - emette fattura, dalla posizione Iva del Paese di destino, gravata dell'Iva del Paese di destino (la base imponibile di tale fattura comprende anche l'eventuale accisa estera).

**La procedura in argomento è alternativa a quella prevista dall'articolo 41/1/b del DL n. 331/1993: essa comporta un trasferimento di beni a se stessi e una successiva cessione interna al Paese di arrivo.**

## VENDITA A DISTANZA DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

### Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

#### Sintesi operativa

**Seconda modalità** – Vendere la birra o vino al consumatore finale di altro Paese Ue, con invio dei prodotti allo stesso, previa sosta tecnica presso deposito fiscale / destinatario registrato di tale Paese; in tale evenienza:

- **Ai fini accise:** i prodotti vengono spediti dall'Italia in regime sospensivo mediante emissione di e-AD o di MVV (piccolo produttore di vino) e assolvono l'accisa estera nel Paese estero;
- **Ai fini Iva:** viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:
  - ai fini dell'Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993”;
  - ai fini dell'Iva del Paese di destino: reca l'indicazione dell'Iva dovuta nel Paese stesso (l'Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l'eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).

NB: La procedura in questione è condivisa anche da Renato Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016, pp. 2270-2271.

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue

### Procedura operativa

#### Terza modalità - Spedizione di prodotti ad accisa italiana assoluta

Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche ad accisa assoluta, ai fini delle accise, è possibile applicare la **procedura di cui all'articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE**.

#### Si tratta della procedura tipicamente prevista per le imprese commerciali.

In tale evenienza:

- ai fini delle accise: i prodotti vengono spediti ad accisa italiana assoluta, vengono sottoposti ad accisa del Paese estero, in genere, a mezzo di rappresentante fiscale accise, con diritto al rimborso dell'eventuale accisa italiana;
- ai fini dell'Iva, viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:
  - ai fini dell'Iva italiana: reca la dicitura "operazione non imponibile articolo 41/1/b del DI n. 331/1993;
  - ai fini dell'Iva del Paese di destino: reca l'indicazione dell'Iva dovuta nel Paese stesso (l'Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l'eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

### Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

L'articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE afferma che:

#### “Vendite a distanza

1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono **spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto** sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Ai fini del presente articolo, per "Stato membro di destinazione" si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.

L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.

#### **3. Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.**

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un **rappresentante fiscale**, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

### Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

#### Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

- a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
- b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
- c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.

Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, **l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.**
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.

# CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

### Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/faq-acci-1>



[Home](#) | [Contatti](#) | [FAQ](#) | [RSS](#) | [UK](#) | [Area Riservata](#)

Cerca:  [VAI](#)

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI



- ▣ L'OPERATORE ECONOMICO
- ▣ IL CITTADINO

L'operatore economico

Ti trovi in: [Home](#) - [Dogane](#) - [L'operatore economico](#) - [Accise](#) - [FAQ Accise](#) - [FAQ Accise](#)

▣ Servizi online

## FAQ Accise

▣ Accise

### ACCISE: PRODOTTI ALCOLICI, PRODOTTI ENERGETICI, ENERGIA ELETTRICA

▣ Circolari, Determinazioni e Note

## CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

### Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

### Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/faq-acci-1>

#### ***Deposito commerciale di prodotti alcolici che vende a soggetti privati di altro Paese dell'U.E.***

**Quesito** – Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici e vorrei vendere i miei prodotti ad acquirenti privati stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

**Risposta** – Dal momento che i prodotti sottoposti ad accisa vengono assoggettati a tale imposta nel luogo in cui vengono immessi in consumo, per poter effettuare la movimentazione di prodotti ad accisa assoluta destinati verso soggetti privati stabiliti in un altro Stato membro dell'U.E., **lo speditore nazionale deve registrarsi presso la competente Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto dalla legislazione dello Stato membro di destinazione, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese**; ciò ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nello Stato di destinazione dei prodotti (**art. 36** della Direttiva n. 118/2008/CE del 16 dicembre 2008 - Vendite a distanza). Sarà, quindi, cura del medesimo acquisire, presso l'Amministrazione dello Stato di destinazione, le necessarie informazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi a suo carico.

## CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

### Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

#### Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

L'articolo 10-bis del D.Lgs. N. 504/1995 (in recepimento di quanto previsto dall'articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE) afferma che:

“7. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.”.

## COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

### **cessioni a consumatori finali di Paese extra Ue**

#### **CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE**

Vendita a consumatore finale di Paese extra Ue, con trasporto a cura o a spese del venditore italiano:

- **adempimenti in partenza: procedura cessione all'esportazione:**
  - **Ai fini Iva:** cessione all'esportazione articolo 8/1/a
  - **Ai fini accise:** la procedura da adottare dipende dal fatto che:
    - il prodotto, all'atto dell'esportazione sia in regime sospensivo oppure sia ad accisa assoluta;
    - il prodotto esca dal territorio Ue da dogana italiana o da dogana di altro Paese Ue.
- **adempimenti in arrivo** (nel Paese del cliente): dipendono dalla condizione di resa della merce: normalmente DDP o DAP.

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**

**NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2021**

La **Direttiva 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017**, con effetto a partire dal 1° gennaio 2021, riguardo alle vendite a distanza, apporta importanti modifiche alla Direttiva 2006/112/CE:

- **detta una precisa definizione di vendite a distanza:**

1. “**vendite a distanza intracomunitarie di beni**”, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, **o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo**;
- b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**

- **abolisce la distinzione tra vendita di prodotti NON sottoposti ad accisa e vendita di prodotti sottoposti ad accisa;**
- **estende il sistema MOSS – Mini One Stop Shop**, già operante per i servizi elettronici B2C, alla vendita on line di beni fisici;
- **abolisce l'attuale sistema delle soglie applicabile per i prodotti non sottoposti ad accisa** (varianti, a seconda dei Paesi Ue da 35.000 euro /anno a 100.000 euro/anno);

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**

- fissa una **soglia minima comunitaria** (globale e non per singolo Paese di destinazione del prodotto) di **euro 10.000**, sino alla quale il venditore è abilitato ad applicare l'Iva del proprio Paese, salvo rinuncia a tale agevolazione ed esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'Iva del Paese del consumatore finale:
  - **Sino a tale soglia** (al netto dell'Iva): viene applicata l'Iva del Paese del venditore, salvo opzione per l'applicazione dell'Iva del Paese di destino;
  - **Oltre tale soglia** (al netto dell'Iva):
    - viene applicata l'Iva del Paese del consumatore finale;
    - **Il venditore è abilitato ad adottare la procedura MOSS – Mini One Shop Stop)**
- prevede che nel caso di utilizzo del sistema MOSS le **regole in tema di fatturazione** (articolo 219 bis) sono dettate dal Paese del fornitore. Quindi, per le imprese venditrici italiane valgono le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del Dpr n. 633/1972.

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**

**In virtù di tale sistema, l'impresa italiana venditrice:**

- **emette (volontariamente) fattura nei confronti dei consumatori di altro Paese UE applicando l'Iva del Paese di residenza degli stessi;** la decisione di emettere fattura e di non avvalersi dell'agevolazione prevista dall'articolo 22 del Dpr n. 633/1972, è vivamente consigliabile, al fine di meglio gestire la complessa procedura di vendita;
- **presenta all'Agenzia delle Entrate italiana una dichiarazione Iva trimestrale,** distinguendo i corrispettivi e l'Iva a seconda del Paese Ue di riferimento;
- **versa l'Iva così applicata all'Agenzia delle Entrate italiana,** la quale provvede a rigirlarla ai Paesi di spettanza (al netto di un eventuale compenso a titolo di rimborso delle spese di riscossione).

**Al momento** risultano mancare disposizioni in ordine alle modalità di gestione dei prodotti ai fini delle **accise**. Sarebbe importante che anche relativamente a tale tributo fosse possibile avvalersi del sistema MOSS.

# VENDITA A DISTANZA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021

The screenshot shows the website of the French National Assembly (Assemblée nationale). The browser address bar displays the URL: `questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7152QE.htm`. The page header includes the logo of the National Assembly and social media icons for Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. A navigation menu contains links for 'Accueil', 'Nos députés', 'Travaux parlementaires', a search icon, 'Connaître l'Assemblée', 'Découvrir les lieux', and 'Mon compte'. The main content area shows the breadcrumb path: 'Accueil > Recherche > Recherche... > Question écrite N°7152 de Mme Laetitia Saint-Paul'. Below this are buttons for 'Imprimer' and 'Format PDF'. The title of the page is '15ème législature'. The question details are: 'Question N° 7152 de Mme Laetitia Saint-Paul (La République en Marche - Maine-et-Loire) Question écrite'. A table provides further details: 'Ministère interrogé > Économie et finances' and 'Ministère attributaire > Économie et finances'. Below the table, it specifies 'Rubrique > Union européenne' and 'Titre > Ventes en ligne de vins et spiritueux au sein'. At the bottom, it states: 'Question publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2716' and 'Réponse publiée au JO le : 10/07/2018 page : 6061'.

questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7152QE.htm

Assemblée nationale

Accueil | Vos députés | Travaux parlementaires | Recherche | Connaître l'Assemblée | Découvrir les lieux | Mon compte

Accueil > Recherche > Recherche... > Question écrite N°7152 de Mme Laetitia Saint-Paul

Imprimer Format PDF

## 15ème législature

Question N° 7152 de Mme Laetitia Saint-Paul (La République en Marche - Maine-et-Loire) Question écrite

Ministère interrogé > Économie et finances	Ministère attributaire > Économie et finances
Rubrique > Union européenne	Titre > Ventes en ligne de vins et spiritueux au sein

Question publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2716  
Réponse publiée au JO le : 10/07/2018 page : 6061

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**

**Texte de la question**

Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les futures révisions de la directive TVA et de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et leurs conséquences sur le **commerce à distance intracommunautaire**. La mise en place du marché unique a eu un effet extrêmement positif sur le développement des échanges entre opérateurs professionnels, notamment dans le **secteur des vins**. Cependant, les expéditions intracommunautaires sont devenues plus complexes entre les producteurs de vins et leurs clients particuliers établis dans un autre État membre, du fait des règles applicables en matière d'accises et de TVA. En effet, celles-ci doivent être payées dans le pays de consommation. Aujourd'hui, l'essor des ventes en ligne fait de cette situation un réel handicap pour les entreprises dans le secteur du vin. Alors que la révision de la directive TVA et de la directive 2008/118/CE est à l'agenda de la Commission européenne, elle l'interroge sur les réflexions permettant de trouver une solution opérationnelle concernant les ventes à distance et ainsi permettre aux entreprises de profiter de réelles opportunités de développement.

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**

**Texte de la réponse**

En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'évolution du droit communautaire est guidée, depuis près de 25 ans, par l'objectif affirmé en 1987 dans l'Acte unique européen, de création d'un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux est assurée. Dans ce contexte, et pour s'assurer que le lieu de taxation corresponde bien au lieu de la consommation finale, un régime de vente à distance a été mis en place en 1993. Ce régime spécifique s'applique lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte à partir d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) à destination d'une personne non assujettie à la TVA, et prévoit la taxation systématique dans l'État membre de destination des biens lorsqu'ils sont soumis à accises à l'instar du vin. **S'agissant des droits d'accises, conformément à l'article 36 de la directive 2008/118/CEE, transposé en droit français aux articles 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts, chaque professionnel doit recourir à un représentant fiscal dans le pays de destination afin d'acquitter le montant des droits d'accises dus à l'arrivée des marchandises aux taux en vigueur dans l'État membre de destination.**

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**

Le régime applicable en TVA est appelé à évoluer conformément à la **directive no 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017** modifiant certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. **Ainsi, cette directive prévoit, à compter du 1er janvier 2021, l'instauration d'un seuil unique de 10 000 € en deçà duquel les ventes à distance de biens, y compris ceux soumis à accises, resteraient taxables à la TVA dans l'État membre du vendeur, sous réserve de l'exercice de l'option par les assujettis qui effectuent ce type de livraisons pour que leur lieu d'imposition soit réputé se situer dans l'État membre de destination.** De plus, le respect de leurs obligations fiscales en matière de TVA par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens sera facilité par le recours à un portail unique en ligne leur permettant d'effectuer leurs démarches déclaratives et de paiement. Ce guichet sera accessible dans l'État membre d'établissement de l'assujetti et ce sont les règles de cet État qui s'appliqueront dans les domaines de la facturation et de la tenue des registres. **Ces évolutions sont de nature à simplifier et à alléger les obligations des entreprises notamment celles réalisant des ventes à distance de produits soumis à accises et ont également pour objectif de favoriser leur développement économique.**

VENDITA A DISTANZA  
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE  
**Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021**



Ieri a Bruxelles la filiera europea del vino ha incontrato la Commissione UE: sono stati passati in rassegna tutti i maggiori dossier in agenda. Forniamo una sintesi estrema delle maggiori novità, rinviando il dettaglio ai prossimi giorni:

### **Vendite a distanza**

La Commissione, anche sulla base degli esiti dello studio commissionato a PWC, è convinta che si possa trovare una soluzione, in parallelo con l'esperienza maturata con l'IVA, per consentire, in caso di vendite a distanza, il pagamento all'origine delle accise applicate nel paese di destinazione. Delle proposte saranno portate all'attenzione degli Stati Membri quanto prima.

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO  
**aspetti fiscali e doganali**

VENDITA A OPERATORI ECONOMICI DI ALTRI  
PAESI UE: NUOVE PROVE DI CESSIONE  
INTRACOMUNITARIA A PARTIRE DAL 1°  
GENNAIO 2020

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## verso il regime definitivo dell'Iva comunitaria

L'attuale modalità di applicazione dell'Iva negli scambi intracomunitari costituisce un **regime provvisorio**.

Tale **regime provvisorio** è entrato in vigore in data 1° gennaio 1993, e avrebbe dovuto durare, al più tardi, sino al 31 dicembre 1997.

E, invece, al 31 dicembre 2019, avrà raggiunto il traguardo dei 27 anni. Tale regime verrà presumibilmente archiviato a partire dal 1° luglio 2022.

Nel **Piano d'azione sull'IVA**, di cui al **doc. COM(2016) 148 del 7 aprile 2016**, la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di presentare una **proposta** che definisca i principi per un **sistema definitivo dell'IVA** per gli scambi intracomunitari di beni.

Il sistema definitivo dell'IVA continuerà a basarsi sul **principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione** (trattandosi di un'IMPOSTA SUI CONSUMI, il gettito dell'imposta continua ad affluire, sia pure indirettamente, alla casse dell'Erario del Paese di destinazione della merce).

Tale risultato sarà però ottenuto adottando modalità in parte diverse da quelle attuali.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## verso il regime definitivo dell'Iva comunitaria

### Regime definitivo dell'Iva Ue – 2 modalità operative

- **Prima modalità: attribuzione della responsabilità in capo al fornitore;**
  - il fornitore dovrà addebitare l'IVA al proprio cliente secondo l'aliquota dello Stato membro di destinazione dei beni;
  - L'imposta dovrà essere dichiarata e versata tramite il **meccanismo dello "sportello unico" (OSS - One Stop Shop)**, nello Stato membro in cui ha sede il fornitore, il quale provvederà a smistare tale imposta allo Stato membro di destinazione; **tale meccanismo viene già applicato (con la denominazione di MOSS – Mini One Stop Shop) dal 1° gennaio 2015 per il commercio elettronico diretto (beni virtuali) e sarà applicato dal 1° gennaio 2021 per il commercio elettronico indiretto (beni fisici);**
  - In conseguenza di tale cambiamento verrà a crearsi una **"SINGLE VAT AREA"**.
- **Seconda modalità (in presenza di acquirenti SPC- **Soggetti Passivi Certificati**):** come sistema attuale.

**Il regime definitivo dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2022.**

**Esulano da tale procedura** le forniture di beni con installazione e montaggio a cura o a spese del fornitore.

**Nel 2027** verrà eseguita una valutazione circa l'andamento della nuova procedura.

**In una prima fase, nulla dovrebbe cambiare per le PRESTAZIONI DI SERVIZI.**

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## verso il regime definitivo dell'Iva comunitaria

**In vista del 1° luglio 2022**, verrà introdotta la figura del **SOGGETTO PASSIVO CERTIFICATO** (SPC – nuovo articolo 13-bis della Direttiva 2006/112/CE).

Tale soggetto:

- Deve avere la sede della propria attività o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- **Deve essere riconosciuto come AEO**, ovvero essere in possesso dei seguenti requisiti di affidabilità:
  - Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di gravi reati relativi all'attività economica del richiedente;
  - Dimostrare di esercitare un elevato livello di controllo interno sulle proprie operazioni e sul proprio flusso di merci;
  - Solvibilità finanziaria (ovvero, una situazione finanziaria sana, che consente di onorare i propri impegni), ovvero l'aver ottenuto garanzie da terzi soggetti economicamente affidabili.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE verso il regime definitivo dell'Iva comunitaria

### Sono esclusi dallo Status di SPC – Soggetto Passivo Certificato:

- Le imprese agricole in regime speciale Iva (regime della detrazione forfetizzata dell'Iva);
- I soggetti passivi che beneficiano del regime dei minimi (imprese in regime di vantaggio e imprese in regime forfettario);
- I soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni senza diritto alla detrazione dell'Iva a monte (ad esempio: i soggetti che operano in regime di esenzione, quali Banche e imprese di assicurazioni);
- I soggetti passivi che effettuano occasionalmente la cessione di un mezzo di trasporto nuovo o che svolgono un'attività occasionale.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### verso il regime definitivo dell'Iva comunitaria

#### Procedura di riconoscimento come SPC – Soggetto Passivo Certificato:

- Presentazione di apposita istanza all'AF- Autorità Fiscale dello Stato membro di stabilimento (nel caso dell'Italia: Agenzia delle Entrate);
- Verifica del possesso dei requisiti;
- In caso di diniego, gli Stati Membri devono riconoscere al contribuente il diritto di ricorso avverso il provvedimento di diniego;
- Obbligo per il contribuente di informare l'AF di ogni evento sopravvenuto che possa far venire meno lo status di SPC;
- Riconoscimento dello status da parte di tutti gli Stati Membri della Ue;
- La qualifica di SPC verrà **espressamente indicata nell'Archivio VIES**, in modo da porre in grado il fornitore di conoscere la posizione fiscale del cliente.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**Il Consiglio europeo**, in vista del passaggio al regime definitivo degli scambi intra – Ue, **in data 4 dicembre 2018, ha adottato le “short-term fixes” (correzioni a breve termine: MISURE RAPIDE)** proposte dalla Commissione europea nei documenti COM (2017) 566 e COM (2017) 568 del 4 ottobre 2017.

Tali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- il riconoscimento del **numero di identificazione IVA del cessionario** quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione (per il nostro Paese: NON imponibilità) IVA della cessione intra-unionale di beni;
- La definizione delle **prove di cessione intracomunitaria**.
- la semplificazione e armonizzazione delle norme relative al regime del **“call-off stock”**;
- la semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle **vendite “a catena”**.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### **modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

#### **PROVVEDIMENTI**

Le modifiche sono previste dai seguenti provvedimenti:

- **Direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018**; si occupa della modifica dell'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE in tema di cessioni intracomunitarie, delle nuove regole in tema di call off stock e delle operazioni a catena; **al momento manca la legge di recepimento**;
- **Regolamento 2018/1909 del 4 dicembre 2018**; si occupa dello scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del **regime di call off stock**;
- **Regolamento 2018/1912 del 4 dicembre 2018**; si occupa delle **prove di cessione intracomunitaria** e del registro da tenere per le operazioni a titolo non traslativo e per il call off stock.

Le misure previste dai sopra indicati provvedimenti **si applicano a partire dal 1° gennaio 2020**.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**La Commissione Europea** ha commentato le nuove disposizioni nel documento (ancora a livello di **DRAFT – Bozza**):

**Explanatory notes on the “2020 Quick Fixies”** GFV –  
Group of the Future of VAT  
N. 89 dell’11 settembre 2019.

Trattandosi di una **Bozza**, è molto probabile che la stessa venga ancora modificata (anche per venire incontro alle segnalazioni avanzate dal mondo produttivo).

**Altrettanto importante**, al riguardo, risulta il **Documento di lavoro del Comitato Iva**, n. 968 del 15 maggio 2019.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**possesso del numero identificativo Iva**

**Riguardo al possesso del numero identificativo Iva** (e alla conseguente **iscrizione all'Archivio VIES**), occorre tenere presente che:

- né l'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE, nella sua attuale formulazione;
- né l'articolo 41, comma 1, lettera a), del DL n. 331/1993;

considerano il possesso di tale numero e l'iscrizione all'Archivio VIES come condizioni senza il soddisfacimento delle quali NON sarebbe possibile emettere fattura di cessione senza applicazione dell'Iva.

**Entrambe le norme, per la non applicazione dell'Iva, pretendono, infatti, solamente che il cessionario sia un soggetto passivo d'imposta.**

**Il possesso del numero identificativo Iva è invece esplicitamente previsto dall'articolo 50, comma 1, del DL n. 331/1993.**

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**possesso del numero identificativo Iva**

### **Articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE (versione attualmente in vigore):**

1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. (...).”

### **Articolo 41 del DL n. 331/1993 (versione attualmente in vigore):**

1. Costituiscono cessioni non imponibili:
  - a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta (...).”

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**possesso del numero identificativo Iva**

**L'articolo 50 del DL n. 331/1993 (versione attualmente in vigore)**, afferma, invece, che:

“1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.(...)”.

**L'Agenzia delle Entrate** ha sempre sostenuto la tesi che il possesso del numero identificativo Iva e la conseguente iscrizione all'Archivio VIES avessero una **valenza sostanziale**.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### **modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020** **possesso del numero identificativo Iva**

Nella **sentenza della Corte di Giustizia Ue 27 settembre 2012, causa C-587/10 (VSTR)** viene affermato che:

**“51. Benché, quindi, il numero d’identificazione IVA fornisca la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo delle operazioni intracomunitarie, si tratta tuttavia soltanto di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione dall’IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria (v. sentenza del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, punto 60).**

**52. Di conseguenza, anche se è legittimo esigere che il fornitore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad una frode fiscale (v. sentenza Euro Tyre Holding, cit., punto 38), gli Stati membri eccederebbero quanto strettamente necessario per l’esatta riscossione dell’imposta qualora negassero il beneficio dell’esenzione dall’IVA ad una cessione intracomunitaria unicamente in ragione del fatto che il numero d’identificazione IVA non è stato comunicato dal fornitore, anche qualora quest’ultimo non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare detto numero, ma fornisca invece altre indicazioni in grado di dimostrare sufficientemente che l’acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’operazione di cui trattasi.**

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**possesso del numero identificativo Iva**

### **MODIFICA ARTICOLO 138 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE**

**Nel frattempo (in data 4 dicembre 2018) è stata emanata la Direttiva 2018/1910**, la quale stabilisce che (dal 1° gennaio 2020) **l'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE (in tema di cessioni intracomunitarie)** è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

**«1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:**

a) **i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo**, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

b) **il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.**»;

CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**  
presentazione del Modello Intra

«1 bis. **L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica** qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un **elenco riepilogativo** o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»;

**SCOPO DELLA NORMA: informare il Paese di destinazione** circa l'effettuata cessione intracomunitaria.

Occorre infatti considerare che pochi Paesi Ue prevedono la presentazione del **LISTING DEGLI ACQUISTI**.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**possesso del numero identificativo Iva**

### **COMUNICAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO IVA**

Al riguardo si osserva che:

- NON è esplicitamente prevista la modalità mediante la quale il cliente deve comunicare il suo numero identificativo Iva al fornitore.
- Secondo il DRAFT della Commissione (paragrafo 4.2), dovrebbe bastare anche un **semplice scambio di e-mail**; viene inoltre ritenuto che se il fornitore indica il numero identificativo Iva nella fattura emessa nei confronti del cliente, tale comportamento vale ad attestare che il cliente ha provveduto a comunicare al fornitore il suo numero identificativo Iva.

NB: E' comunque opportuno che tale numero venga esplicitamente indicato sull'**ORDINE** inviato al fornitore di altro Paese UE.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**presentazione del Modello Intra**

### **ERRATA COMPILAZIONE DEL MODELLO INTRA 1-BIS**

**NB. È da ritenere che l'errata compilazione riguardi solo la parte fiscale del Modello Intra 1 bis.**

Al riguardo si osserva che negli altri Paesi Ue, salvo la Francia, esistono due diverse comunicazioni:

- **L'EC SALES LISTING** (detto anche RECAPITULATIVE STATEMENT), mediante il quale vengono comunicate le informazioni di carattere fiscale;
- La **comunicazione INTRASTAT** mediante la quale vengono trasmesse le informazioni di carattere statistico.

# Compilazione – Dati fiscali

## Intra 1-bis colonne:

1. **Numero progressivo riga;**
2. **Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;**
3. **Codice identificativo dell'acquirente;**
4. **Valore in euro della cessione;**
5. **Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).**

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

### **presentazione del Modello Intra**

Riguardo alla **GIUSTIFICAZIONI** del mancato o non corretto adempimento Intra cui accenna l'articolo 138, paragrafo 1-bis, nel DRAFT la Commissione Europea afferma che:

- Nevertheless, it could be considered that in the following situations, the shortcoming of a supplier is duly justified (unless the tax authorities have reasons to believe that the shortcoming is an element of a fraud scheme):
- o The supplier has not included the exempt intra-Community supply in the recapitulative statement covering the period in which the supply took place but has included it in a recapitulative statement covering the subsequent period;
  - o The supplier has included the exempt intra-Community supply in the recapitulative statement covering the period in which the supply took place but made an unintentional mistake as regards the value of the supply in question;
  - o A re-structuring of the company acquiring the goods has resulted in a new name and a new VAT identification number but the old name and VAT identification number continue to exist during a short interim period. On the recapitulative statement, the supplier has by mistake included the transactions under that old VAT identification number.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

### **requisiti cessioni intracomunitarie**

**A partire dal 1° gennaio 2020**, per poter realizzare una cessione intracomunitaria di beni è quindi necessario rispettare TUTTI i seguenti requisiti:

- Soggettività passiva del cedente (operatore economico)
- Iscrizione del cedente al Sistema VIES
- Soggettività passiva del cessionario (operatore economico)
- **Iscrizione del cessionario al Sistema VIES** di un Paese membro diverso da quello di partenza della merce
- Trasferimento fisico della merce tra due diversi Paesi membri: **prova di cessione intracomunitaria**
- Onerosità dell'operazione
- **Presentazione del Listing cessioni** (Modello Intra cessioni) da parte del cedente.

**In pratica**, l'**iscrizione al VIES (del fornitore e del cliente)** e la **corretta compilazione e presentazione del Modello Intra** diventano essenziali per poter emettere fattura NON imponibile articolo 41 del Dl n. 331/1993.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

### requisiti cessioni intracomunitarie

De nouvelles obligations en  
matière de livraisons  
intracommunautaires à l'horizon  
2020

Jeudi 4 Juillet 2019



William Hamon  
CMS Francis Lefebvre Avocats

Attention : nouvelles conditions cumulatives en 2020 pour l'exonération de TVA

À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020, l'exonération de TVA sera subordonnée au respect des trois conditions cumulatives suivantes (article 138 de la directive TVA modifiée par la directive 2018/1910 du 4-12-2018) :

1. Communication au vendeur par l'acquéreur d'un **numéro d'identification à la TVA** (numéro de TVA intracommunautaire) valide attribué par un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport des biens ;
2. **Preuve** par le vendeur de l'expédition ou du transport intracommunautaire des biens par le vendeur, l'acquéreur ou pour leur compte ;
3. Dépôt par le vendeur de l'**état récapitulatif**, lequel devra comprendre toutes les informations correctes concernant la livraison en cause, à moins que le vendeur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l'administration fiscale.

À défaut de respecter l'ensemble de ces conditions, la livraison sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

### requisiti cessioni intracomunitarie

**Nel DRAFT della Commissione Europea viene affermato che:**

- **Se il cliente NON comunica al venditore il numero identificativo Iva, il venditore deve emettere fattura con Iva;** l'operazione per il cliente continua ad essere un'operazione intracomunitaria, con l'obbligo di assolvere l'Iva del Paese di arrivo (paragrafo 4.3.2)
- **Se il cliente NON comunica al venditore il numero identificativo Iva, ma afferma che ne ha fatto richiesta** e che il medesimo non gli è ancora stato attribuito, **il venditore deve emettere fattura con Iva;** nel momento in cui il cliente comunicherà il numero identificativo Iva (con relativa iscrizione nell'Archivio VIES valida al momento di effettuazione dell'operazione in argomento), ove vengano rispettate le altre condizioni previste (trasferimento fisico della merce in altro Paese Ue; operazione a titolo oneroso) il venditore provvederà (paragrafo 4.3.3):
  - A emettere nota credito per lo storno dell'Iva;
  - A svolgere la procedura di cessione intracomunitaria.
- **Nel caso di cessione di beni a clienti appartenenti a Paesi che hanno introdotto nel loro ordinamento il GRUPPO IVA,** il cliente deve comunicare il numero identificativo Iva del Gruppo Iva (regolarmente iscritto nell'Archivio VIES); il venditore deve indicare in fattura tale numero identificativo Iva

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**Iscrizione al VIES – formale o sostanziale ?**

### RIEPILOGO

### **ISCRIZIONE AL VIES: ADEMPIMENTO SOSTANZIALE o ADEMPIMENTO FORMALE?**

**L'Agenzia delle Entrate** in una risposta data in occasione del **Videoforum di Italia Oggi** in data **23.1.2019**:

- Ha preso atto dell'orientamento della Corte di Giustizia Ue in tema del valore FORMALE dell'iscrizione al VIES (mentre in Italia si riteneva che avesse un valore sostanziale);
- E ha colto l'occasione per ricordare che dal 1° gennaio 2020, tale requisito assume valore SOSTANZIALE.

#### ARCHIVIO VIES

##### **Domanda**

*A seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue del 9 febbraio 2017, causa [C-21/16](#), secondo la quale l'iscrizione del soggetto passivo all'archivio Vies non è un requisito sostanziale per l'applicazione del regime proprio delle operazioni intracomunitarie, devono ritenersi superate oppure sono confermate le indicazioni fornite dall'agenzia con la circolare n. [39/2011](#) e con la risoluzione n. [42/2012](#), secondo cui il soggetto passivo italiano non iscritto al Vies non deve assoggettare ad Iva gli acquisti intracomunitari?*

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**Iscrizione al VIES – formale o sostanziale ?**

**Agenzia delle Entrate:** risposta data in occasione del **Videoforum di Italia Oggi** in data 23.1.2019

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, **secondo un orientamento costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea** (tra cui la sentenza del 9 febbraio 2017, causa [C-21/16](#)), formatasi successivamente all'emanazione della circolare n. [39/2011](#) e della risoluzione n. [42/2012](#), **l'iscrizione al sistema Vies dell'operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità Iva, se risulta accertato che il predetto operatore è un soggetto passivo, che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario e, infine, che quest'ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente. La mancata iscrizione al Vies dell'operatore, pur non incidendo sulla qualificazione dell'operazione intracomunitaria - che rimane tale - rappresenta, comunque, una **violazione formale**.** Pertanto, s'intendono superati i citati documenti di prassi.

**Per completezza**, si precisa che la Direttiva [2018/1910/UE](#) del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva [2006/112/CE](#) (Direttiva IVA), i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2020, stabilisce che l'iscrizione del soggetto passivo nell'Archivio Vies diventi una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

### normativa italiana – in attesa di adeguamento

**Articolo 41 del DI n. 331/1993 (in attesa di adeguamento alla Direttiva Ue)**

#### **1. Costituiscono cessioni non imponibili:**

- a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non soggetti passivi d'imposta; **i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. (...)**
- b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. (...)
- c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**  
**normativa italiana – in attesa di adeguamento**

### **2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):** **(...)**

- b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta;
- c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

### CASISTICA OPERATIVA:

- Trasferimento di beni a **magazzini di consegna** in altro Paese Ue;
- Invio di beni in altro Paese Ue **per lavorazione**, senza ritorno dei prodotti in Italia, in quanto venduti a clienti di altro Paese Ue o extra Ue

**CESSIONI INTRACOMUNITARIE**  
**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**  
**adempimenti fondamentali**

**CESSIONI INTRACOMUNITARIE: ADEMPIMENTI FONDAMENTALI**

- Verificare che il cliente estero sia un OPERATORE ECONOMICO iscritto al VIES – VAT Information Exchange System;
- Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 41 ... del Dl n. 331/1993;
- Entrare in possesso della prova di avvenuto ricevimento della merce da parte del cliente estero (“Prova cessione intracomunitaria”);
- Presentare il modello Intrastat CESSIONI.
- Presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere o inserire le operazioni nello SDI (codice destinatario: XXXXXXX).

CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
**ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO VIES**  
[www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm](http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm)

Per contattarci | Search | Legal Notice | Italiano (it) ▼



COMMISSIONE EUROPEA

Commissione europea > Fiscalità e Unione Doganale > VIES

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newsflash | Ultima Novità | Sitemap

- Convalida partite IVA
- Informazioni tecniche
- Monitoraggio interno
- Domande più frequenti
- Guida
- Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio

### Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

**Sì, partita IVA valida**

<b>Stato membro</b>	FR
<b>Partita IVA</b>	FR 76414740852
<b>Orario di ricezione della richiesta</b>	2019/02/03 19:15:39
<b>Nome</b>	SARL SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVR
<b>Indirizzo</b>	40 A 42 40 RUE VILLIERS 92300 LEVALLOIS PERRET
<b>Numero di Consultazione</b>	WAPIAAAWi0krFAD

[Back](#)

Vies On-The-Web v5.4.0 | [Top](#)

CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
**ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO VIES**  
[www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm](http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm)

Per contattarci | Search | Legal Notice | Italiano (it) ▼



COMMISSIONE EUROPEA

Commissione europea > Fiscalità e Unione Doganale > VIES

[About us](#) | [Online Databases](#) | [Tenders & Grants](#) | [FAQ](#) | [Subscribe to newsflash](#) | [Ultima Novità](#) | [Sitemap](#)

- Convalida partite IVA
- Informazioni tecniche
- Monitoraggio interno
- Domande più frequenti
- Guida
- Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio

### Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

**Sì, partita IVA valida**

<b>Stato membro</b>	DE
<b>Partita IVA</b>	DE 812526315
<b>Orario di ricezione della richiesta</b>	2019/02/03 19:17:03
<b>Nome</b>	---
<b>Indirizzo</b>	---
<b>Numero di Consultazione</b>	WAPIAAAWi0k_qoF

[Back](#)

Vies On-The-Web v5.4.0 | [Top](#)

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO VIES

[www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm](http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm)

Per contattarci | Search | Legal Notice | Italiano (it) ▼



### COMMISSIONE EUROPEA

Commissione europea > Fiscalità e Unione Doganale > VIES

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newsflash | Ultima Novità | Sitemap

- Convalida partite IVA
- Informazioni tecniche
- Monitoraggio interno
- Domande più frequenti
- Guida
- Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio

#### Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

**Sì, partita IVA valida**

<b>Stato membro</b>	ES	
<b>Partita IVA</b>	ES B61768511	
<b>Orario di ricezione della richiesta</b>	2019/02/05 14:51:14	
<b>Nome</b>	IVECO ESPANA	Valid
<b>Tipo di società</b>	ES-3	Valid
<b>Via</b>	Avda De Aragon	Valid
<b>Codice di avviamento postale:</b>		Not processed
<b>Città</b>	Madrid	Valid
<b>Numero di Consultazione</b>	WAPIAAAAWi97VaYR	

[Back](#)

Vies On-The-Web v5.4.0 | Top

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**

**Prove di cessione intracomunitaria**

### **PROVE DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA**

Al fine di realizzare una CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI non imponibile all'Iva ai sensi dell'articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993, occorre **comprovare che i beni ceduti sono veramente giunti nel Paese di destinazione.**

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 settembre 2007.

Albert Collée contro Finanzamt Limburg an der Lahn.

Causa C-146/05.

- 24 Quanto alle prove che i soggetti passivi sono tenuti a fornire per beneficiare dell'esenzione dall'IVA, si deve necessariamente rilevare che nessuna disposizione della sesta direttiva riguarda direttamente tale questione. Tale direttiva stabilisce soltanto, all'art. 28 quater, parte A, prima parte della frase, che spetta agli Stati membri stabilire le condizioni alle quali essi esentano le cessioni intracomunitarie di beni (sentenza Twoh International, cit., punto 25).

CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
**modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020**  
Prove di cessione intracomunitaria

## **CODICE CIVILE**

**Art. 2697.**

**Onere della prova.**

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

**Il Legislatore italiano NON è intervenuto a emanare una legge in tema di prove di cessione intracomunitaria, lasciando la fissazione delle stesse all'Agazia delle Entrate.**

Con la **Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007**, l'Agazia delle Entrate aveva accolto la proposta dal contribuente:

- “ L'istante ritiene che al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro Paese comunitario occorra conservare per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti:
- la fattura di vendita all'acquirente comunitario, emessa ai sensi del citato art. 41 del D.L. n. 331 del 1993;
  - gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
  - un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
  - la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.”.

Con la successiva **Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008**, l'Agazia delle Entrate affermava che:

“Ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l'esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo.

Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, **la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.** “

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

Nella **Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013**, l'Agenzia delle Entrate afferma che:

“...la scrivente ritiene che il **CMR elettronico**, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.

Analogamente, si concorda con la tesi dell'istante secondo cui **costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).**

Tra questi, risulta ammissibile anche l'**utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore**, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. ...”.

Nella **Nota n. 2010/141333** l'Agenzia delle Entrate ha affermato che nelle cessioni franco fabbrica può “... essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell'altro Stato membro”.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

Nella **Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014**, l'Agenzia delle Entrate afferma che:

“(....) Con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, dai documenti di prassi sopra richiamati emergono due principi:

- 1) quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
- 2) la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da **un insieme di documenti** da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

In applicazione dei predetti principi, si esprime l'avviso che il contribuente, nel caso di specie, possa fornire la **prova in argomento attraverso l'esibizione della seguente documentazione:**

- a) fattura di vendita dell'imbarcazione;
- b) documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata;
- c) contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;
- d) documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
- e) documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano;
- f) documento da cui risulti la avvenuta iscrizione della imbarcazione nel registro francese;
- g) elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Intrastat).

**Inoltre, data la natura del bene** (imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una **dichiarazione da parte del cessionario - corredata da idonea documentazione** - (ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese. (...).”

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

Infine, la scrivente pone l'attenzione sul fatto che l'applicazione del regime di non imponibilità alla cessione dell'imbarcazione, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, comporta l'obbligo per il cedente di osservare un **"comportamento diligente"** richiesto in relazione alla operazione posta in essere.

Sul punto, infatti, la Corte di giustizia Ue ha stabilito che **"l'amministrazione può esigere che il fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale"** (sentenza 27 settembre 2007, C-409/04, punto 65).

**La Corte di Cassazione, seguendo tale orientamento, in tema di dovere di diligenza del cedente, ha stabilito che " mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario - deve invece affermarsi il dovere del cedente di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte"** (sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012).

CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
**Prove di cessione intracomunitaria**  
**situazione sino al 31 dicembre 2019**

**Risposta interpello Agenzia Entrate 8.4.2019 n. 100**

**OGGETTO:** Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - **Prova delle cessioni intracomunitarie**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

**QUESITO**

La società [ALFA] (di seguito istante), attiva nel settore [...], espone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti all'interno dell'UE (prevalentemente nei confronti di società del gruppo, ma anche nei confronti di clienti che non ne fanno parte), utilizzando diverse modalità di trasporto della merce, al di fuori dell'Italia, avvalendosi altresì di diversi soggetti trasportatori.

Ai fini della tenuta di una regolare contabilità, l'istante conserva tutta la documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura intracomunitaria delle cessioni effettuate, emettendo correttamente le fatture, procedendo alla loro registrazione nei registri IVA e presentando regolarmente gli elenchi *Intrastat*.

Il trasporto dei beni venduti può essere effettuato sia dalla società stessa che direttamente dal cliente, per cui la cessione può essere sia "**franco destino**" che "**franco fabbrica**".

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

All'atto della spedizione dei beni l'istante emette un documento di trasporto (DDT), con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, quando il trasporto è a cura della società istante, riceve la fattura del trasportatore con l'indicazione dei trasporti effettuati.

**Oltre al DDT, l'istante predispone un documento** (allegato all'interpello) recante:

- 1) l'identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
- 2) il riferimento della fattura di vendita;
- 3) il riferimento della fattura logistica (documento interno);
- 4) la data della fattura;
- 5) la data del DDT;
- 6) la data ~~della destinazione~~ **di invio** delle merci, del paese di destinazione e dell'anno di ricezione delle merci stesse;
- 7) la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario "*le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)*".

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

**Tale dichiarazione viene poi timbrata, datata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all'istante**, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell'avvenuto trasporto in un altro paese UE.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere:

- la corretta interpretazione dell'[articolo 41](#) del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. [427](#), con particolare riferimento alla prova dell'effettività di un trasporto effettuato dall'Italia presso un altro Stato membro dell'UE;
- se il documento allegato all'interpello, contenente i dati sopra richiamati, sia di per sé sufficiente a provare che la merce ceduta dall'istante è stata effettivamente trasferita dall'Italia ad un altro Stato membro UE;
- se tale documento possa costituire prova unica ed esaustiva, senza essere supportata da altri documenti quali CMR, POD e DDT firmati dal destinatario.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante è dell'avviso che il documento allegato all'interpello possa comprovare l'avvenuto trasporto e, dunque, l'avvenuta ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall'Italia.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

#### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'[art. 41](#), comma 1, lettera a), del d.l. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell'UE dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Pertanto, **ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:**

- onerosità dell'operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- *status* di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. [633](#).

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

Come già in altra occasione chiarito (cfr. risoluzione n. [19/E](#) del 25 marzo 2013), la Direttiva [2006/112/CE](#) non specifica in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell'invio dei beni all'estero, spettando agli Stati membri determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.

In particolare **la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro**. L'unico limite imposto ai Paesi membri nell'individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell'imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (in tal senso sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007 in causa [C-146/05](#), punti da 24 a 26 e in causa [C-184/05](#), punti da 25 a 27).

**La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario**. In proposito, sono ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. [345/E](#) del 28 novembre 2007 e n. [477/E](#) del 15 dicembre 2008.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

In particolare, secondo la risoluzione n. [345/E](#) del 2007, al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Con risoluzione n. [477/E](#) del 2008, in materia di cessioni intracomunitarie "franco fabbrica", in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, è stato chiarito che **non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire**, in quanto "*Ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. [345](#) del 2007 ha indicato l'esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo*".

Pertanto, "*(...) nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro*".

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### situazione sino al 31 dicembre 2019

Inoltre, con la risoluzione [19/E](#) del 25 marzo 2013, sempre con riferimento alle cessioni "franco fabbrica", è stato precisato che "*(...) alla luce dell'evoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale. Analogamente si concorda con la tesi dell'istante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un [insieme di documenti](#) dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)*".

Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono essere "*(...) conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat*".

**Ciò posto, in linea con i chiarimenti sopra richiamati, si ritiene che la documentazione prodotta dall'istante può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:**

- 1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;
- 2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente **Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018**, n. [2018/1912/UE](#) che è intervenuto nel corpus del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, inserendo il seguente [articolo 45 bis](#), applicabile dal 1 gennaio 2020:

(.....)

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1912 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011** per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto [\(1\)](#), in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione del 7 aprile 2016 relativa al piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta relativa ad un sistema definitivo in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle conclusioni dell'8 novembre 2016, ha invitato la Commissione a presentare, nel frattempo, alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere, anche in materia di esenzioni a favore delle operazioni intracomunitarie.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

(2) La direttiva 2006/112/CE stabilisce una serie di condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni intracomunitarie. **Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.**

(3) Tuttavia, le **divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni** per le operazioni transfrontaliere hanno creato **difficoltà e incertezza giuridica per le imprese**. Ciò risulta in contrasto con l'obiettivo di migliorare gli scambi commerciali intracomunitari e con l'abolizione delle frontiere fiscali. **È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi.**

(4) Poiché le **frodi transfrontaliere** in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, **è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione.**

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

(5) Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni fiscali, **è opportuno introdurre due presunzioni refutabili** nel **regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011** del Consiglio.

(6) (.....).

(7) **È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,**

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è modificato come segue:**

1) nel capo VIII è inserita la sezione seguente:

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

**DAL 1° GENNAIO 2020 - CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI CON TRASPORTO A CURA O A SPESE DEL VENDITORE (clausole Incoterms del Gruppo C e D)**

**MEZZI DI PROVA:** Il venditore deve entrare in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori di cui all'articolo 45 bis paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente

Si tratta dei **documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad**

### **esempio:**

- un documento o una lettera CMR riportante la firma,
- una polizza di carico,
- una fattura di trasporto aereo,
- oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

NB: In base al documento **VALUE ADDED COMMITTEE – WORKING PAPER N. 968 del 15 maggio 2019**, riguardo al **concetto di soggetto indipendente**, è possibile fare riferimento ai requisiti per la partecipazione al Gruppo Iva o per l'applicazione del valore normale alle transazioni infra-gruppo.

**Problema:** trasporti eseguiti da società di trasporti facenti parte del Gruppo.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

**Oppure** il venditore deve essere è in possesso **di uno qualsiasi** dei singoli elementi di cui sopra (3/a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Si tratta dei seguenti documenti (3/b): (**elenco tassativo**)

- i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.».

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

**DAL 1° GENNAIO 2020 - CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI CON TRASPORTO A CURA O A SPESE DELL'ACQUIRENTE (clausole Incoterms del Gruppo E e F):**

**MEZZI DI PROVA** Il venditore deve essere in possesso di:

i) una **dichiarazione scritta dall'acquirente** che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; **e**

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

e

ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), **entro il decimo giorno** del mese successivo alla cessione (1).

**2. Un'autorità fiscale può refutare (2) la presunzione di cui al paragrafo 1.**

**Nota 1:** Poiché la fattura di cessione intracomunitaria deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione, il termine di 10 giorni, se rispettato, consente di emettere la fattura avendo già reperito le prove di arrivo della merce a destinazione.

**Nota 2:** può confutare, mettere in dubbio

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

Documento	Soggetto emittente
CMR – lettera di vettura camionistica	La Convenzione CMR non specifica a chi spetti il rilascio della lettera di vettura internazionale e sul punto manca un orientamento unanime anche da parte della giurisprudenza e della dottrina. Nella pratica accade che il più delle volte la CMR viene emessa dal mittente o spesso dallo spedizioniere in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. (Studio Legale Internazionale Torrente Vignone)
CIM – Lettera di vettura ferroviaria	La lettera di vettura CIM è emessa dall’Ente Ferrovie dello Stato ed è perfezionata con l’apposizione del timbro della stazione ferroviaria sul duplicato. (Giampaolo Calzolaro – I documenti di trasporto)
BL - Polizza di carico marittima	La polizza di carico marittima viene rilasciata al caricatore dal vettore marittimo (carrier), dal comandante della nave (master) o da loro agenti (agents). L’emissione della polizza di carico si realizza con la consegna, da parte del caricatore, della “ricevuta di bordo” (Master’s o Master’s Receipt) al vettore e presuppone il possesso della merce da parte del vettore stesso, ciò significa che lo stesso si impegna a riconsegnare la merce solo in cambio della polizza di carico. (Giampaolo Calzolaro – I documenti di trasporto)
AWB - Lettera di vettura aerea	La lettera di vettura aerea (AWB) è emessa dal vettore aereo o da un suo agente. Viene rilasciata all’atto della presa in consegna della merce e, quindi, prima che la merce sia caricata a bordo dell’aereo. È lo stesso vettore aereo che si occupa, su rilascio di una lettera di istruzioni dal mittente, della compilazione della lettera di vettura aerea. A differenza delle spedizioni dirette, dove nella lettera di vettura compare il reale destinatario della merce, nelle consolidate (HAWB) il mittente sarà il consolidatore/spedizioniere, che assumerà anche la veste di vettore contrattuale, mentre come destinatario vi sarà il suo corrispondente a destino. (Giampaolo Calzolaro – I documenti di trasporto)

MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI  
INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020  
**Prove di cessione intracomunitaria dal 2020**

NB: Poiché il Regolamento, riguardo alle prove di cui alla precedente slide si limita a dettarne un **elenco NON tassativo**, ma esemplificativo, dovrebbero continuare a valere alcune delle prove ammesse sino ad oggi, purché siano rilasciate da soggetti indipendenti tra di essi, dal cedente, dal cessionario.

Ad esempio: il **tracking number** (con visualizzazione dell'arrivo della merce a destino), rilasciato, ad esempio, dal corriere espresso.

MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI  
INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020

**Prove di cessione intracomunitaria dal 2020**

**Alla luce di quanto previsto dal Regolamento Ue,** sembrerebbe che gli adempimenti svolti ai fini delle accise:

- Piccolo produttore: MVV
- Deposito fiscale: Nota di ricevimento (messaggio)
- Commerciante: DAS

**NON** siano idonei soddisfare le citate  
**PRESUNZIONI.**

**Essi possono valere come prove aggiuntive / alternative.**

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE

### Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

#### ESEMPI di prove nel caso di trasporto su strada

- **Trasporto dei beni all'estero a carico del cedente:**
    - **A mezzo vettore:** CMR firmata (presumibilmente: dal conducente del mezzo) + documento bancario attestante il pagamento del trasporto
    - **Effettuato in proprio:** difficoltà a fornire le prove
  - **Trasporto dei beni all'estero a carico del cessionario:**
    - **A mezzo vettore:** CMR firmata (presumibilmente: dal conducente del mezzo) + documento bancario attestante il pagamento del trasporto (**tale documento deve essere richiesto al cessionario**)
    - **Effettuato in proprio:** difficoltà a fornire le prove
- NB: attenzione alle cessioni EXW.**

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

Nel caso di **trasporti eseguiti in proprio dal venditore o dall'acquirente** (o da società del Gruppo del venditore o dell'acquirente), nel DRAFT della Commissione Europea viene affermato che:

5.3.5. *What happens if the supplier or the acquirer makes the transport using their own means of transport?*

**In this case the presumption does not apply** as the requirement laid down in Article 45a(1) (a) and (b)(ii) IR for the items of non-contradictory evidence to be issued by two different parties that are independent of each other, of the vendor and of the acquirer will not be fulfilled.

E' da ritenere che, in tal caso, valgano le prove tradizionali. Spetta ai verificatori fiscali e, in caso di controversia, al Giudice, stabilire se tali prove sono idonee a dimostrare che la merce è effettivamente giunta a destinazione.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

#### PROBLEMI PRATICI

##### Documenti di trasporto

Se viene l'autocarro presso il nostro stabilimento a ritirare la merce da trasportare in altro Paese Ue: CMR con firma del conducente

Se viene Bartolini, TNT, DHL, FEDEX, UPS, etc., ritira merce, la trasporta al centro di smistamento italiano e poi la trasporta in altro Paese Ue: NO CMR, Tracking number – interrogazione – stampa esito.

##### Documenti di pagamento del trasporto:

- Bonifico pagamento fattura riepilogativa con distinta trasporti effettuati:
- Ricevuta bancaria per pagamento fattura, come sopra

NB: sarebbe opportuno che il fornitore chiedesse al vettore di emettere fattura, distintamente per ogni destinatario della merce.

##### Documenti forniti dal cliente estero che ha assunto a proprio carico il trasporto

L'importante è entrare tempestivamente in possesso della comunicazione di ricevimento; sembra ragionevole pensare che la restante documentazione possa essere ricevuta in un momento successivo.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

#### In sostanza:

- in presenza di soddisfacimento delle prove previste dal Regolamento Ue, l'Amministrazione non potrà contestare l'uscita della merce, salvo dimostrare la falsità di qualche documento prodotto;
- in tutti gli altri casi resta nella libera valutazione del verificatore e del giudice disporre se le prove fornite dal cedente sono di per sé sufficienti a dimostrare l'uscita della merce dallo Stato o la buona fede del cedente.

**E' sperabile** che l'Agenzia delle Entrate, al riguardo, si esprima tempestivamente con una Circolare e chiarisca, in modo ponderato, la propria posizione.

**Dubbio:** se l'impresa italiana, nel caso di mancata entrata in possesso delle prove di cessione intracomunitaria, **emettesse fattura con Iva**, tale imposta potrebbe essere **chiesta a rimborso** all'Agenzia delle Entrate italiane da parte del cliente estero (secondo la procedura prevista dalla Direttiva 2008/9/CE)?

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

Al riguardo la Commissione Europea nel DRAFT afferma che:

Article 45a IR provides that a condition for exempting an intra-Community supply of goods according to Article 138 VD, namely that the goods have been dispatched or transported from a Member State to a destination outside its territory but within the Community, is presumed to be fulfilled in the cases set out in points (a) or (b) of Article 45a(1).

This also means that:

- being in one of the cases set out in points (a) or (b) is not on its own sufficient for the supply to be exempt according to Article 138 VD. It is presumed that a basic condition is fulfilled but for the exemption to be applicable, also the other conditions set out in Article 138 VD will need to be fulfilled;
- applying the presumption in the reversed way is not possible. In other words, the fact that the conditions of the presumption are not met does not mean automatically that the exemption of Article 138 VD does not apply. In such case, it will remain up to the supplier to prove, to the satisfaction of the tax authorities, that the conditions for the exemption (transport included) are met. In other words where the presumption does not apply, the situation will stay the same as it was prior to the entry into force of Article 45a IR.

# CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Prove di cessione intracomunitaria

### Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

5.3.6. What is to be considered a “written statement” by the acquirer for the purposes of Article 45a(1)(b)(i) IR? In what format (paper and/or electronic) will it be accepted by the tax authorities, e.g. an e-mail or a signed original document?

Any document that contains all the elements mentioned in point (b)(i) of Article 45a (1) IR is to be considered a “written statement” for the purposes of that provision.

There are no specific rules in the IR regarding the format in which the written statement is to be provided. It would be reasonable to expect that Member States would be flexible in this respect and would not impose strict limitations e.g. only a paper-based document, but would also accept an electronic version in so far as it contains all the information required in point (b)(i) of Article 45a (1) IR.

5.3.7. What happens if the acquirer does not provide the vendor with the written statement referred to in Article 45a(1)(b)(i) IR by the tenth day of the month following the supply?

If the acquirer does not comply with its obligation to provide the vendor with the written statement by the tenth day of the month following the month of the supply this implies that the condition for being in the case set out under point (b) of paragraph 1 of Article 45a IR is not fulfilled and the vendor therefore cannot benefit from the presumption.




MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI  
INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020  
**Prove di cessione intracomunitaria dal 2020**



**La tutela del contribuente/impresa**

---



# LA PROVA DELLE CESSIONI COMUNITARIE

Cosa cambia dal 2020

Di [Roberto Curcu](#) - Dottore commercialista e autore di pubblicazioni in materia tributaria

---

Trasporto effettuato da	Prove	
Cedente	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) e uno di cui alla lettera B)</li> </ul>	
Cessionario	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dichiarazione del cliente di ricevimento della merce e</li> <li>■ Due elementi di prova di cui alla lettera A) oppure un elemento di cui alla lettera A) ed uno di cui alla lettera B)</li> </ul>	
ELEMENTI DI PROVA LETTERA A)	ELEMENTI DI PROVA LETTERA B)	
Documenti relativi al trasporto: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CMR firmata</li> <li>■ una polizza di carico</li> <li>■ una fattura di trasporto aereo</li> <li>■ una fattura emessa dallo spedizioniere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ polizza assicurativa relativa alla spedizione</li> <li>■ documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto</li> <li>■ documenti di una pubblica autorità</li> <li>■ documenti di un depositario dell'altro Stato</li> </ul>	

## **A**TTENZIONE

C'è da chiedersi di chi debba essere la firma sulla CMR; posto che la provenienza del documento deve essere di una parte diversa ed indipendente sia da chi riceve che da chi cede la merce, viene da dire che si fa riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce.

**Model of an entry certificate within the meaning of COUNCIL IMPLEMENTING  
REGULATION (EU) 2018/1912 of 4 novembre 2018 amending Implementing  
Regulation (EU) No 282/2011**

---

(Name and address of the customer of the Intra-Community supply)

**as the customer of an intra-Community supply certify that**

\_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_

Identification of the individual accepting the goods on behalf of the acquirer

position within the company

**has receipt the following object**

---

(Quantity of the object of the supply)

---

(Standard commercial description – In the case of vehicles, including vehicle identification number)

**In**

---

(Month and year the object of the supply was received in the Member State of entry)

**in/at**

---

(Member State and place of entry as part of the transport of the object)

---

(Date of Issue of the certificate)

---

(Signature of the customer or of the authorised representative as well as the signatory's name in capitals)

---

**A**TTENZIONE

È evidente che una dichiarazione di tale tipo comporta problemi di riservatezza (si pensi alla necessità di dover dichiarare il luogo di arrivo della merce ed il caso di operazioni triangolari).

**MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI  
INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020**  
**Prove di cessione intracomunitaria dal 2020**

Trasporto a cura di	Soggetto che effettua il trasporto	Prova prevista dal Regolamento
Cedente	Trasportatore incaricato dal cedente	CMR firmata + documento bancario attestante il pagamento del trasporto
Cedente	Effettuato in proprio	<b>Non possibile</b>
Cessionario	Effettuato in proprio	<b>Non possibile</b>
Cessionario	Trasportatore incaricato dal cessionario	Di fatto <b>non possibile</b> , salvo che il cessionario, oltre alla dichiarazione di ricevimento della merce e ad una copia della CMR firmata, fornisca al cedente copia del documento bancario attestante il pagamento del trasporto

# MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020

## Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

### De nouvelles obligations en matière de livraisons intracommunautaires à l'horizon 2020

Judi 4 Juillet 2019



William Hamon  
CMS Francis Lefebvre Avocats

#### Les limites de la présomption

Lorsque le transport des biens sera réalisé par un tiers pour le compte du vendeur, la **facture du transporteur** et le **document bancaire prouvant son paiement** devraient permettre de bénéficier de cette présomption. En revanche, lorsque le vendeur procédera lui-même au transport des biens ou lorsque le transport sera effectué par l'acquéreur ou par un tiers pour son compte, il sera très difficile, voire impossible, de recueillir les documents demandés.

Le vendeur devra alors produire des justificatifs suffisamment solides pour apporter la **preuve tangible de la réalisation du transport**.

MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI  
INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020  
**Prove di cessione intracomunitaria dal 2020**

**BOZZA COMUNICAZIONE AI CLIENTI**

**Oggetto:** prove di cessione intracomunitaria (Regolamento UE n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018, che integra il Regolamento UE n. 282/2011)

Gentile Signora / Egregio Signor,

come da Lei sicuramente saputo, a partire dal 1° gennaio 2020, entreranno in vigore le nuove regole in tema di prove di cessione intracomunitaria, le quali, essendo previste da un Regolamento comunitario, dovranno essere applicate in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

In pari data entreranno in vigore i nuovi Incoterms 2020.

Poiché con la Vostra società, le vendite sono fino ad oggi attuate con trasporto a Vostro carico (condizioni di resa Incoterms 2010 CCI EXW o FCA), **a partire dal 1° gennaio 2020**, al fine di comprovare le cessioni intracomunitarie poste in essere dalla nostra società nei confronti della Vostra società, necessitiamo della Vostra attenta collaborazione.

# MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020

## Prove di cessione intracomunitaria dal 2020

Trattandosi di merce che viene trasportata su gomma (trasporto terrestre), **riguardo ad ogni spedizione**, necessitiamo di poter disporre della seguente documentazione:

- Copia del CMR con **firma del conducente del mezzo di trasporto e con timbro e firma** della persona addetta al ricevimento della merce;
- Copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento della prestazione del trasporto;
- Dichiarazione di ricevimento della merce, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 45-bis del Regolamento n. 282/2011.

La dichiarazione di ricevimento, debitamente firmata (e timbrata) da persona dotata dei relativi poteri, ci dovrà essere trasmessa in tempo utile affinché la stessa possa essere ricevuta dalla nostra società entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento.

La restante documentazione ci dovrà essere inviata in tempi rapidi.

La predetta dichiarazione di ricevimento merce potrà essere predisposta riepilogando le spedizioni del mese (**con distinta indicazione dei dati di ogni singola spedizione**).

In mancanza di quanto sopra esposto, saremo costretti a emettere fattura con applicazione dell'Iva.

Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra comprensione.

Cordiali saluti.

(.....)

MODIFICHE IN TEMA DI CESSIONI  
INTRACOMUNITARIE A PARTIRE DAL 2020  
**Prove di cessione intracomunitaria dal 2020**

Nel caso di **trasporti eseguiti in proprio dal venditore o dall'acquirente** (o da società del Gruppo del venditore o dell'acquirente), nel DRAFT della Commissione Europea viene affermato che:

5.3.5. *What happens if the supplier or the acquirer makes the transport using their own means of transport?*

**In this case the presumption does not apply** as the requirement laid down in Article 45a(1) (a) and (b)(ii) IR for the items of non-contradictory evidence to be issued by two different parties that are independent of each other, of the vendor and of the acquirer will not be fulfilled.

E' da ritenere che, in tal caso, valgano le prove tradizionali. Spetta ai verificatori fiscali e, in caso di controversia, al Giudice, stabilire se tali prove sono idonee a dimostrare che la merce è effettivamente giunta a destinazione.

VENDERE VINO E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO  
**aspetti fiscali e doganali**

# APPENDICE

## DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE BEVANDE ALCOLICHE

### Classificazione ai fini doganali

In tale ambito, le **bevande alcoliche** sono contemplate nel **capitolo 22** - Bevande, Liquidi alcolici ed aceti, articolato in **voci** a 4 cifre dal 2201 al 2209.

Seguono ulteriori livelli di dettaglio sino alla decima cifra.

**Nel seguito** ci si limita a riportare il livello di dettaglio sino alla **sesta cifra** del Sistema Armonizzato (SA).

# DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE BEVANDE ALCOLICHE

## Classificazione ai fini doganali

<u>voce</u>	<u>descrizione</u>
<b>22</b>	<b>BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI</b>
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti <u>ne'</u> di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, <u>ed</u> altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 (NOTA1)
2203	Birra di malto Suddivisione a <u>6</u> cifre SA: come voce a 4 cifre
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce <u>2009</u> Suddivisione a <u>6</u> cifre SA: 2204 <u>10</u> Vini spumanti <u>altri</u> vini; mosti di uva la cui fermentazione e' stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole ( <u>mistelle</u> ): 2204 <u>21</u> in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri <u>220422</u> in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri 2204 <u>29</u> altri 2204 <u>30</u> altri mosti di uva
2205	Vermut <u>ed</u> altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche Suddivisione a <u>6</u> cifre SA: 2205 <u>10</u> in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri 2205 <u>90</u> altri
NOTA	
2009	Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche <u>addizionati</u> di zuccheri o di altri dolcificanti

# DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE BEVANDE ALCOLICHE

## Classificazione ai fini doganali

2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati ne' compresi altrove Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Suddivisione a 6 cifre SA: 2207 10 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. 2207 20 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione Suddivisione a 6 cifre SA: 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce 2208 30 Whisky 2208 40 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genie'vre) 2208 60 Vodka 2208 70 Liquori 2208 90 Altri
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre

PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA  
**Classificazioni delle bevande alcoliche**  
**Classificazione ai fini accise**

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico Accise) afferma che **la classificazione dei prodotti sottoposti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).**

Il decreto citato distingue tra:

- alcole etilico (articolo 32); ad esempio: acqueviti e liquori;
- birra (articolo 34);
- vino (articolo 36), distinto, a sua volta, in:
  - “vino tranquillo” ("still wine")
  - “vino spumante” ("sparkling wine")
- bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38) (ad esempio: sidro e idromele);
- prodotti alcolici intermedi (articolo 39) (ad esempio: vini aromatizzati e vini liquorosi);

# PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

## Classificazioni delle bevande alcoliche

### Classificazione ai fini accise

Tratto da: Gianna Pratesi, *il vino nel regime delle accise, 2017*

**C.P.A.**

- Il sistema EMCS, prevede che i prodotti sottoposti ad accisa siano divisi in base alla “famiglia” di appartenenza denominata **CPA (Categoria Prodotto Accise)**
- Nel settore vitivinicolo sono da considerare:
  - *W200 – vino tranquillo*
  - *W300 – vino spumante*
  - *S200 – bevande spiritose (grappa, ecc)*

TA20 - Tabella Prodotti alcoli								
Codifica ACCISE	CPA	NC	TARIC	CADD	Denominazione	UM	Validità dal	Validità fino al
Vino (o bevande fermentate) tranquillo	W200	22042106			Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	li	01/01/2010	

PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA  
**Classificazioni delle bevande alcoliche**  
**Classificazione ai fini accise**

**CPA – Codici Prodotti Autorizzati**

La verifica di tali codici serve per stabilire se il destinatario registrato / Deposito fiscale è autorizzato per il ricevimento dei prodotti in questione:

W200 Registered consignee – per vino tranquillo

W300 Registered consignee – per vino spumante

B000 Registered consignee – per birra

I000 Registered consignee – per prodotti intermedi

S200 Registered consignee – per bevande spiritose

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

Governo Italiano

MENU

 Ministero dello sviluppo economico

Seguici su: 

Cerca...

PER IL CITTADINO    PER LE AZIENDE    PER I MEDIA

HOME

## Elenco di articoli su Risposte a quesiti

Filtra per data 

**Risoluzione n.169670 dell'8 maggio 2017 – Corretta individuazione dei prodotti provenienti dall'azienda dell'imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi**

# ADEMPIMENTI INIZIALI

**Segnalazione Certificata Inizio Attività**



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 162167 del 14 settembre 2015

**Oggetto: Imprenditori agricoli – Attività di vendita di prodotti propri (a base alcolica) via web**

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 12349 del 21-8-2015, con la quale l'Amministrazione in parola ha risposto al parere della scrivente Direzione n. 94162 del 17-6-2015.

In particolare con la citata nota n. 94162, la scrivente ha chiesto all'Agenzia delle Dogane, al Ministero dell'Interno, al Ministero delle Politiche Agricole e al Ministero della Salute, per gli eventuali profili di competenza, chiarimenti in merito alla possibilità per un'**azienda agricola che produce in proprio liquori** utilizzando i frutti prodotti direttamente sul fondo agrario, di rivenderli tramite commercio elettronico.

Questo in quanto nel quesito pervenuto per e-mail è stato chiesto alla scrivente se tale vendita possa essere effettuata nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 o se debbano essere espletati ulteriori adempimenti previsti da diversa normativa e se i titolari di imprese agricole possano ritenersi implicitamente in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Per quanto di propria competenza, con la nota n. 94162, la scrivente Direzione ha precisato quanto di seguito si riporta.

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

In via preliminare ha precisato che l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato e integrato dall'articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dal successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

**Tali disposizioni, però, non trovano integralmente applicazione ad una serie di soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono dettaglianti, ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998, tra i quali anche gli imprenditori agricoli.**

Ciò significa che **se l'azienda che intende vendere i liquori che produce è un'azienda agricola regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, l'attività di vendita è disciplinata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il cui articolo 4, comma 4-bis dispone che *“La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione”***. In tal caso l'azienda in questione è tenuta esclusivamente ad inviare una comunicazione che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Il successivo comma 5 del medesimo decreto legislativo dispone altresì che *“La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa”*.

**Ciò significa che, ai sensi della normativa vigente, l'impresa agricola può vendere anche prodotti derivati, ottenuti dalla manipolazione e trasformazione dei propri prodotti agricoli, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti per dette attività.**

Con riferimento alla questione del **possesso dei requisiti professionali** ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 la scrivente ha precisato quanto segue.

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

Ha richiamato il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, il quale dispone che *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”*; al successivo comma 7 dispone che *“Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*; al comma 8, infine, nel testo attualmente vigente che ***“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori agricoli individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998”***.

**Dal combinato disposto delle norme citate risulta espressamente che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente.**

Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva occorre fare riferimento, però, anche alla disposizione contenuta nel citato comma 8; ne consegue, quindi, che è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che supera in tal caso il significato analitico del termine prevalente: il medesimo ammontare deve, infatti, comunque rientrare anche nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese, dal suddetto comma.

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

E' indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui al citato articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Fermo quanto sopra, con specifico riferimento alla possibilità, da parte di un imprenditore agricolo, di trasformare e poi porre in vendita liquori a base alcolica, la scrivente Direzione ha chiesto il parere delle altre citate Amministrazioni per i relativi profili di competenza.

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

Il **Ministero dell'Interno**, con la nota in premessa citata, ha fornito le indicazioni di competenza che di seguito si riportano.

*“Al riguardo, si rappresenta che la materia degli alcolici è soggetta alla legislazione di pubblica sicurezza limitatamente ai casi della loro vendita o somministrazione presso esercizi pubblici, ai sensi dell’art. 86 TULPS e delle connesse disposizioni (oltreché per il divieto di vendita ambulante, ai sensi dell’art. 87).*

*Quanto alla vendita on-line quest’Amministrazione non rileva controindicazioni di principio, né particolari profili di competenza.*

*Si ricordano, tuttavia, tra le disposizioni che disciplinano la vendita di alcolici, quelle contenute nell’art. 7 del D.L. n. 158/2012 nonché la previsione dell’art. 689 cod. pen., entrambe intese alla **tutela della salute dei minori**.*

*Quanto alla prima, essa ha introdotto nella legge quadro 30.3.2001, n. 125, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, il nuovo art. 14-ter, che reca un divieto, assistito da sanzione amministrativa, riguardante tanto la vendita per asporto che per il consumo sul posto (somministrazione) nei confronti dei minori di anni 18.*

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

*La previsione penale contenuta nell'art. 689 c.p., punisce invece, ad avviso di quest'Ufficio, le stesse condotte quanto eseguito nei confronti di minori di anni 16.*

*Come è noto quest'Ufficio, confortato da un parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ha sostenuto l'interpretazione per cui detto art. 689 deve ritenersi riferito a qualsiasi ipotesi di vendita di alcolici, indifferentemente se per il consumo sul posto o per asporto, eseguita nei confronti di minori di anni 16, mentre la stessa vendita o somministrazione è sanzionata ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.*

*Va ricordato, in proposito, che lo stesso art. 7 del D.L. n. 158/2012, comma 3-ter, estende la pena prevista per la violazione dell'art. 689 cod. pen. all'ipotesi in cui la condotta illecita sia eseguita mediante distributori automatici "che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei documenti".*

***L'ordinamento, dunque, da un lato impone i divieti chi si è fatto cenno e dall'altro fa obbligo all'esercente di accertare la maggiore età dell'acquirente, salvo che non sia manifesta, mediante la esibizione di un documento di identità, e ciò quale che sia la modalità con cui la vendita degli alcolici viene eseguita.***

# ADEMPIMENTI INIZIALI

## Segnalazione Certificata Inizio Attività

*Tale principio non può non ritenersi valido anche in caso di vendita di alcolici attraverso la rete Internet.*

*Appare, pertanto, evidente che l'eventuale mera indicazione su un modulo da compilare on line dei dati anagrafici dell'acquirente, che il venditore non può verificare in alcun modo, né immediatamente né successivamente (trattandosi di dati personali), né ha alcun interesse a farlo, non corrisponde minimamente alle prescrizioni di legge ricordate.*

***Perciò, fatte salve le eventuali indicazioni che codesto Dicastero o quello della Salute dovessero diramare sul punto, è opinione di quest'Ufficio che debba essere richiesto al consumatore che acquisti alcolici attraverso la rete Internet, quantomeno l'invio, con posta elettronica, della fotocopia, scansionata con scanner, del proprio documento di identità, con una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, che ne attesti l'autenticità".***

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

# DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

## prodotti vitivinicoli

HOME	CHI SIAMO	SERVIZI	ASSOCIAZIONE	NEWS	CONTATTI
------	-----------	---------	--------------	------	----------

16  
apr

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO  
PRODOTTI VITIVINICOLI: MVV, DDT

# DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

## prodotti vitivinicoli

Il documento richiesto per il trasporto dei prodotti vitivinicoli è il modello MVV (Movimenti vitivinicoli), che ad oggi può essere redatto con la consueta modalità cartacea o, in alternativa, con il nuovo formato elettronico.

**Sul territorio nazionale, per l'accompagnamento del vino imbottigliato e confezionato in contenitori di capacità fino a 60 litri è consentito l'utilizzo del documento di trasporto DDT.**

La circolazione del vino è consentita anche in deroga all'emissione del documento di accompagnamento DDT (cioè in assenza di tale documento) a condizione che il prodotto sia imbottigliato in contenitori di capacità non superiore a 10 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura con l'indicazione dell'imbottigliatore, per un quantitativo massimo complessivo di 100 litri.

Senza documento di accompagnamento, è inoltre consentito il trasporto di vino destinato al consumo familiare del destinatario, per un quantitativo non superiore a 30 litri.

# DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

## prodotti vitivinicoli

Per i soggetti per i quali è previsto il registro vinicolo telematico, si ricorda che tutte le movimentazioni di prodotti sono da annotare nei tempi e con le modalità previste dalla normativa.

### **La e-fattura non vale come documento di accompagnamento**

Va precisato che la nuova fattura elettronica, in assenza di specifiche indicazioni normative in merito, è da considerarsi valida ai fini fiscali ma non idonea alla scorta di prodotti vitivinicoli.

Nel caso di un eventuale controllo, il trasportatore deve sapere che la stampa del formato pdf della fattura elaborata dal fornitore non ha alcun valore, se non quello di “copia di cortesia”.

Per informazioni  
Ufficio Servizio vitivinicolo  
tel. 0173/226611  
e-mail [servizi@acaweb.it](mailto:servizi@acaweb.it)

# DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

## prodotti vitivinicoli

**mipaft**  
ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

**Incontro Assoenologi**

**Montespertoli, 6 settembre 2019**



# DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

## prodotti vitivinicoli

### Documenti di accompagnamento

**MVV elettronico**



**MVV cartaceo**

**Vecchio documento IT**

Se vidimato entro 31/12/2016

**fino a 31/12/2020**



**DDT/fattura accompagnatoria**

Per i casi previsti



# DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

## prodotti vitivinicoli

### Vendite al CONSUMATORE - Esonero

Art. 8, par. 1 - Reg. UE 2018/273

Nessun documento per:

Trasporto di prodotti vitivinicoli verso il

**CONSUMATORE FINALE** Nota DG PIUE n. 5129 del 3/10/2018

Indipendentemente se lo speditore sia:

- rivenditore al minuto
- commerciante
- produttore

} Vendita diretta



Restano gli obblighi di natura fiscale

## DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

**Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017**

### **Articolo 9 del Regolamento 2018/273**

#### Esenzioni

1. In deroga all'articolo 8 non sono richiesti documenti di accompagnamento nei seguenti casi:

(...)

e) i seguenti casi di prodotti vitivinicoli trasportati esclusivamente nel territorio di uno Stato membro in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri:

i) prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera:

— 5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato,

— 100 litri per tutti gli altri prodotti;